

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 391/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi** 3
- Regolamento (CE) n. 392/2001 della Commissione del 27 febbraio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- Regolamento (CE) n. 393/2001 della Commissione, del 27 febbraio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2097/2000 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 394/2001 della Commissione, del 27 febbraio 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2700/93 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 395/2001 della Commissione, del 27 febbraio 2001, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP** 11
- Regolamento (CE) n. 396/2001 della Commissione, del 27 febbraio 2001, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per il periodo dal 1° marzo 2001 al 30 giugno 2001 13
- Regolamento (CE) n. 397/2001 della Commissione, del 27 febbraio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli 16
- Regolamento (CE) n. 398/2001 della Commissione, del 27 febbraio 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 19



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Consiglio

2001/161/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea** 21
- ★ **Dichiarazione della Svezia e della Finlandia ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi** 22
- ★ **Informazione sull'entrata in vigore del titolo III «Appalti pubblici» della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (in appresso «la decisione»)** 23

Commissione

2001/162/CECA:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2000, relativa alla concessione di aiuti della Spagna a favore dell'industria carboniera nell'anno 2000 ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 4190]** 24

2001/163/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, relativa ad un procedimento di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/12/00 — Norme italiane sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 4121]** 29

2001/164/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2001, che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in considerazione della situazione zoonosanitaria esistente in Sudafrica e nello Swaziland ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 379]** 40

2001/165/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2001, che modifica per quanto riguarda le proteine idrolizzate la decisione 2001/9/CE riguardante misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente talune misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 462]** 43

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 390/2001 DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2001**

**relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare,
all'istituzione di un partenariato per l'adesione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni che gli Stati candidati devono soddisfare per aderire all'Unione europea sono state stabilite dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993.
- (2) In occasione del Consiglio europeo di Helsinki (10 e 11 dicembre 1999), i capi di Stato e di governo hanno ribadito il carattere inclusivo del processo di adesione, che riunisce attualmente 13 Stati candidati in un quadro unico.
- (3) Il Consiglio europeo di Helsinki ha dichiarato che la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati e che, avvalendosi dell'attuale strategia europea, la Turchia, come altri Stati candidati, beneficerà di una strategia di preadesione volta a incentivare e sostenere le sue riforme.
- (4) Il Consiglio europeo di Helsinki ha dichiarato inoltre che, sulla base delle precedenti conclusioni del Consiglio europeo, sarà elaborato un partenariato per l'adesione della Turchia che definirà le priorità sulle quali occorre incentrare i preparativi per l'adesione, tenuto conto dei criteri politici ed economici e degli obblighi di uno Stato membro.
- (5) L'assistenza della Comunità europea nell'ambito del partenariato per l'adesione dovrebbe essere improntata ai summenzionati criteri politici ed economici, nonché ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni definiti.
- (6) I capi di Stato e di governo, riunitisi a Feira il 19 e 20 giugno 2000, hanno invitato la Commissione a presentare quanto prima proposte per una struttura finanziaria individuale di assistenza alla Turchia e per il partenariato per l'adesione.
- (7) Il partenariato e, in particolare, gli obiettivi intermedi, dovrebbero aiutare la Turchia a prepararsi all'adesione in un'ottica di convergenza economica e sociale, nonché ad elaborare il suo programma nazionale per l'adozione dell'acquis unitamente al relativo calendario di attuazione.
- (8) Le risorse finanziarie disponibili devono essere gestite oculatamente, in linea con le priorità che scaturiscono dal partenariato per l'adesione della Turchia e dalle relazioni periodiche della Commissione.
- (9) L'assistenza della Comunità nell'ambito della strategia di preadesione dovrebbe essere fornita applicando alla Turchia i programmi di aiuti adottati ai sensi delle disposizioni dei trattati. Il presente regolamento, pertanto, non avrà implicazioni finanziarie.
- (10) L'assistenza comunitaria è subordinata al rispetto degli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia e nel partenariato per l'adesione, nonché ai progressi fatti verso l'adempimento dei criteri di Copenaghen.
- (11) Le risorse finanziarie che costituiscono l'assistenza comunitaria saranno programmate secondo le procedure previste dai regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari o i programmi corrispondenti.
- (12) Gli organi creati dagli accordi CE-Turchia svolgeranno un ruolo determinante ai fini della corretta esecuzione e del follow-up del partenariato per l'adesione.
- (13) L'istituzione del partenariato per l'adesione contribuirà probabilmente al conseguimento degli obiettivi comunitari. Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

⁽¹⁾ Parere espresso il 14 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il partenariato per l'adesione istituito nell'ambito della strategia di preadesione dell'Unione europea per la Turchia costituirà un quadro unico comprendente:

- le priorità, individuate nell'analisi della situazione in Turchia, su cui devono concentrarsi i preparativi per l'adesione in considerazione dei criteri politici ed economici e degli obblighi propri di uno Stato membro dell'Unione europea, definiti dal Consiglio europeo,
- le risorse finanziarie destinate ad assistere la Turchia nell'attuazione delle priorità individuate durante il periodo precedente all'adesione.

Articolo 2

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione, da sottoporre alla Turchia, nonché i successivi adeguamenti significativi ad esso applicabili.

Articolo 3

Il presente regolamento non ha implicazioni finanziarie. L'assistenza fornita dalla Comunità nell'ambito della strategia di

preadesione è quella prevista dai programmi adottati ai sensi delle disposizioni del trattato.

In base alle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 2, le risorse finanziarie concesse nel quadro del partenariato per l'adesione sono programmate secondo le procedure previste dai regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari o i programmi corrispondenti.

Articolo 4

Qualora venisse meno un elemento essenziale al proseguimento dell'assistenza di preadesione, in particolare quando non siano rispettati gli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia e/o quando i progressi verso l'adempimento dei criteri di Copenaghen non siano sufficienti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure del caso riguardo all'assistenza di preadesione a favore della Turchia.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

REGOLAMENTO (CE) N. 391/2001 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

considerando quanto segue:

1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

(1) Le autorità competenti degli Stati membri confiscano talvolta le importazioni di tessili per i quali non si dispone di un'autorizzazione d'importazione valida, specie in caso di procedure fallimentari o simili. In casi di questo genere, gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati a smaltire, in determinate circostanze, i prodotti in questione nella Comunità.

«8. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili confiscati dalle autorità competenti del suddetto Stato membro, specie in caso di procedure fallimentari o simili, per cui non si dispone più di un'autorizzazione d'importazione valida, possono essere immessi in libera pratica secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.»;

(2) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 ⁽¹⁾ prevede un sistema di duplice controllo basato sul rilascio di licenze di esportazione e d'importazione in forma cartacea. Considerati i progressi della tecnologia, si dovrebbe dare la possibilità di trasmettere le informazioni necessarie in forma elettronica.

2) l'articolo 12, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

(3) È opportuno autorizzare gli Stati membri a prorogare il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione per due periodi di tre mesi piuttosto che per un solo periodo.

«5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità o allo scadere dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale all'importazione per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato.»;

(4) Le disposizioni sul sistema di duplice controllo per i progetti soggetti a sorveglianza dovrebbero autorizzare la proroga dei periodi di validità delle autorizzazioni d'importazione secondo le stesse modalità previste dalle disposizioni riguardanti il sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi.

3) all'articolo 16, paragrafo 1, il testo «articolo 17, paragrafo 5» è sostituito da «articolo 17 bis»;

(5) Nel caso di prodotti coperti da un'unica licenza d'importazione, classificati nella stessa categoria, oggetto di un flusso commerciale tra lo stesso esportatore e lo stesso importatore dovrebbe essere possibile presentare un unico certificato di origine che copra più spedizioni di merci.

4) l'articolo 17 è sostituito dai seguenti articoli:

*«Articolo 17***Comitato dei tessili**

(6) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

1. La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato: «il comitato dei tessili»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato dei tessili adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17 bis

(7) Va precisato che la concessione dei quantitativi supplementari di cui alla colonna 9 dell'allegato VIII è soggetta alla procedura del comitato di regolamentazione,

Il presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei rappresentanti degli Stati membri, sentire il comitato dei tessili su qualsiasi altra questione relativa al funzionamento o all'applicazione del presente regolamento.»;

5) gli allegati III e VIII sono modificati conformemente agli allegati qui acclusi.

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

ALLEGATO

1. L'allegato III è modificato come segue:

a) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione delle licenze di esportazione su carta.»;

b) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica e sostituiscono i modelli di cui ai paragrafi 1 o 2.»;

c) l'articolo 14, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del loro rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prorogarne la validità di due ulteriori periodi di tre mesi. Tali proroghe sono notificate alla Commissione. In circostanze eccezionali, l'importatore può chiedere una terza proroga. Queste richieste eccezionali possono essere accolte solo previa decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento.»;

d) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione delle licenze di esportazione su carta.»;

e) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica e sostituiscono i modelli di cui ai paragrafi 1 o 2.»;

f) l'articolo 21, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata di un importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità per due ulteriori periodi di tre mesi, informandone la Commissione. In circostanze eccezionali, un importatore può chiedere una terza proroga. Queste richieste eccezionali possono essere accolte solo previa decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento.»;

g) all'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Su richiesta dell'importatore, le autorità doganali degli Stati membri possono accettare un unico certificato di origine per una o più spedizioni, quando le merci:

- a) sono coperte da un'unica licenza di esportazione;
- b) sono classificate nella stessa categoria;
- c) provengono esclusivamente dallo stesso esportatore, sono destinate allo stesso importatore; e
- d) sono oggetto delle formalità di entrata presso lo stesso ufficio doganale nella Comunità.

Questa procedura si applica per tutta la validità dell'autorizzazione d'importazione, comprese le eventuali proroghe. Fatta salva la lettera d), se dopo l'importazione della prima spedizione le merci restanti devono essere sdoganate presso un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui il certificato d'origine originale è stato presentato, uno o più certificati d'origine sostitutivi in merito ai quantitativi restanti previsti dal certificato originale possono essere rilasciati, su richiesta scritta dell'importatore, dal primo ufficio doganale. Le indicazioni del certificato sostitutivo devono essere identiche a quelle del certificato originale. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato d'origine definitivo per i prodotti cui si riferisce.»

2. Nell'allegato VIII, ogniqualvolta sotto il titolo «Condizioni supplementari» (colonna 9) è riportata la frase «Ulteriori quantitativi possono essere autorizzati in seguito a consultazioni conformemente all'articolo 16», essa viene sostituita da:

«La Commissione può autorizzare quantitativi supplementari secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.»

REGOLAMENTO (CE) N. 392/2001 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	101,9
	204	47,8
	212	105,3
	624	113,7
	999	92,2
0707 00 05	052	111,6
	068	133,9
	628	144,3
0709 90 70	999	129,9
	052	105,5
	204	72,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	89,1
	052	62,3
	204	46,4
	212	49,8
	220	49,4
0805 20 10	624	59,5
	999	53,5
	204	91,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	91,4
	052	76,1
	204	58,7
	600	68,3
	624	76,5
0805 30 10	999	69,9
	600	52,1
	999	52,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	91,2
	388	99,3
	400	86,7
	404	79,5
	508	91,5
	512	108,6
	720	103,2
	728	101,4
	999	95,2
	0808 20 50	388
400		99,7
512		78,7
528		79,9
999		86,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 393/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2001
recante modifica del regolamento (CE) n. 2097/2000 relativo ad una misura particolare d'intervento
per i cereali in Finlandia e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e Svezia verso tutti i paesi terzi. Nella situazione attuale è preferibile aumentare la quantità messa in gara.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2097/2000 è modificato come segue:

«1. È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 650 000 t di avena prodotta in Finlandia e Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi verso paesi terzi.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 394/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2001

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2700/93 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98 ⁽⁶⁾, prevede un aiuto specifico per i produttori delle zone svantaggiate di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽⁷⁾.
- (2) La definizione di produttore in zona svantaggiata contenuta nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3493/90 è stata modificata in modo da indicare qualsiasi produttore di carne ovina e/o caprina la cui azienda sia situata nelle zone definite in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999, o la cui azienda abbia almeno il 50 % della superficie agricola utilizzata in dette zone.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ⁽⁹⁾, per adeguarlo alla nuova definizione di produttore in zona svantaggiata.
- (4) La modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 è entrata in vigore il 23 dicembre 2000. Poiché grazie a tale modifica risulta ora più facile per l'agricoltore confor-

marsi alla normativa in questione, è opportuno che il presente regolamento si applichi dall'inizio dell'anno di commercializzazione 2001.

- (5) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2700/93 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1 bis

Domanda di aiuto specifico in alcune zone svantaggiate [regolamento (CEE) n. 1323/90]:

- 1) Per beneficiare dell'aiuto specifico istituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90, il produttore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3493/90:
 - a) che sia tenuto a presentare ogni anno, avvalendosi di un modulo di domanda di aiuto "superficie", come previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi d'aiuto comunitari, una dichiarazione della superficie agricola utilizzata totale della sua azienda, deve indicare in questa dichiarazione le particelle situate in zone svantaggiate che siano utilizzate a fini agricoli;
 - b) che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui alla lettera a), deve presentare ogni anno una dichiarazione specifica con riferimento, eventualmente, al sistema di identificazione delle particelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato. Nella dichiarazione occorre indicare l'ubicazione di tutti i terreni che il produttore possieda, affitti o di cui abbia l'uso ad altro titolo, con l'indicazione della loro superficie, specificando i terreni situati in zone svantaggiate e utilizzati a fini agricoli. Gli Stati membri possono disporre che tale dichiarazione specifica sia inserita nella domanda di premio per pecora/capra.

⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽⁸⁾ GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.

⁽⁹⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

- 2) La competente autorità nazionale può richiedere la presentazione di un titolo di proprietà, di un contratto di locazione o di un accordo scritto tra produttori ed eventualmente di un attestato rilasciato dalle autorità locali o regionali che abbiano messo a disposizione del produttore i terreni a fini agricoli. L'attestato dovrà riportare la superficie data in concessione al produttore e indicare le particelle situate in zone svantaggiate.
- 3) Gli Stati membri possono richiedere che, anche nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), la dichiarazione specifica sia presentata avvalendosi del modulo di domanda di aiuto "superficie".
- 4) Entro il 30 giugno di ogni campagna, gli Stati membri informano la Commissione del numero e dell'ubicazione regionale dei produttori che corredano la propria domanda di premio dell'attestato di cui al paragrafo 1, lettera b).
- 5) La dichiarazione "superficie" del produttore e la dichiarazione specifica sono sottoposti ad un controllo a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3887/92. Per il calcolo della percentuale della superficie agricola utile dell'azienda situata in zone svantaggiate in rapporto alla superficie totale utilizzata per fini agricoli, si tiene conto delle superfici effettive accertate nel quadro della succitata procedura di controllo.

- 6) Qualora i suddetti documenti presentati dall'agricoltore indichino che almeno il 50 % della superficie agricola utile è situata in zone svantaggiate ed è utilizzata a fini agricoli, ma la percentuale effettiva accertata è inferiore al 50 %, l'aiuto specifico non viene versato e il premio per pecora è ridotto di una percentuale equivalente alla differenza tra la percentuale accertata e il 50 %.

Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione effettuata intenzionalmente o per negligenza grave:

- il produttore è escluso dal beneficio del premio per pecora/capra per la campagna di commercializzazione di cui trattasi, e
- in caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio del premio per la campagna successiva.

La riduzione di cui sopra non si applica qualora il produttore sia in grado di comprovare che per la determinazione della superficie si è basato su informazioni riconosciute dall'autorità competente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di premio presentate a partire dalla campagna di commercializzazione 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 395/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2001**

che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, in particolare l'articolo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 216/2001 dispone che la modifica del regolamento (CEE) n. 404/93 sia applicabile a decorrere dal 1° aprile 2001. La Commissione tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 404/93, può prorogare tale termine al 1° luglio 2001, al più tardi, se ciò risultasse necessario per l'attuazione delle modifiche apportate nella gestione del regime dei contingenti tariffari. L'applicazione di tale disposizione risulta necessaria. Infatti, l'introduzione di un nuovo modo di gestione dei contingenti tariffari, nonché l'adozione di provvedimenti amministrativi a livello comunitario e nazionale per la sua applicazione, giustificano la proroga al 1° luglio 2001 dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 216/2001, tenuto conto in particolare del modo di gestione trimestrale praticato attualmente.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000 ⁽⁴⁾, ha previsto all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I, per il rilascio dei titoli d'importazione in ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.
- (3) L'analisi dei dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2000 e, in particolare, alle importazioni effettive nel corso del secondo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario

durante il medesimo trimestre del 2001 induce a fissare, ai fini di un sufficiente approvvigionamento della Comunità globalmente considerata, un quantitativo indicativo per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, pari al 30 % del quantitativo assegnato.

- (4) Sulla scorta dei medesimi dati, è opportuno fissare il quantitativo massimo per il quale ciascun operatore può presentare domande di titoli per il secondo trimestre del 2001, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98.
- (5) È opportuno ricordare che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2374/2000 della Commissione, del 26 ottobre 2000, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 2001 ⁽⁵⁾, i quantitativi per i quali un operatore tradizionale, registrato per il 1999, può presentare domande di titoli d'importazione per un dato trimestre del 2001 sono determinati sulla base del quantitativo di riferimento stabilito dall'autorità nazionale competente e notificato all'operatore stesso per il 1999. Per un operatore nuovo arrivato tale quantitativo massimo è determinato applicando la percentuale fissata all'assegnazione annua stabilita dall'autorità nazionale competente, conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 2598/2000 ⁽⁶⁾, e notificata a ciascun operatore interessato.
- (6) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il secondo trimestre del 2001.
- (7) Le disposizioni del presente regolamento sono adottate per garantire la continuità di approvvigionamento del mercato nel secondo trimestre del 2001 nonché il proseguimento degli scambi con i paesi fornitori, ma non pregiudicano eventuali misure che il Consiglio o la Commissione dovessero adottare successivamente, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e non potranno essere adottate dagli operatori come fondamento di aspettative legittime.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 300 del 29.11.2000, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 216/2001 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.

Articolo 2

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, è fissato, per il secondo trimestre del 2001, al 30 % dei quantitativi stabiliti per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Articolo 3

1. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore tradizionale, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, è fissato, per il secondo trimestre del 2001, al 31 % del quantitativo di riferimento stabilito dall'autorità nazionale competente e notificato a tale operatore, per il 1999, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento precitato.

2. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore nuovo arrivato, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, è fissato, per il secondo trimestre del 2001, al 31 % del quantitativo stabilito e notificato a tale operatore in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2374/2000.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 396/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2001**

che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per il periodo dal 1° marzo 2001 al 30 giugno 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/169/CE ⁽²⁾, qui di seguito «decisione PTOM», in particolare l'articolo 109,

sentito il comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha constatato che le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 provenienti dai paesi e territori d'oltremare (di seguito PTOM) hanno registrato dal 1997 fino al 1999 una fortissima progressione, soprattutto le importazioni di zucchero come tale con origine cumulata CE-PTOM. Tali importazioni sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 53 000 tonnellate nel 1999. I prodotti suddetti fruiscono all'importazione nella Comunità di esenzione dai dazi all'importazione e sono ammessi senza limiti quantitativi conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, della decisione PTOM.
- (2) Con la decisione del 25 febbraio 2000 che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea, il Consiglio ha prorogato di un anno, fino al 28 febbraio 2001, il periodo di applicazione della decisione PTOM. La Commissione ha proposto al Consiglio di prorogare la decisione 91/482/CEE di quattro mesi, fino al 30 giugno 2001.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 2081/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2496/2000 ⁽⁴⁾, la Commissione ha limitato l'origine cumulata

CE/PTOM per i prodotti di cui al considerando 1 ad un volume massimo di 4 848 tonnellate di zucchero nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 28 febbraio 2001.

- (4) Negli ultimi anni sono sorte difficoltà sul mercato dello zucchero comunitario, che è un mercato eccedentario. Il consumo di zucchero si mantiene ad un livello costante di circa 12,7 milioni di tonnellate all'anno. La produzione in regime di quota è di circa 14,3 milioni di tonnellate annue. Pertanto, qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere smaltito su tale mercato. Per questo zucchero, limitatamente a determinate quote, vengono pagate restituzioni a carico del bilancio comunitario (ad oggi circa 435 EUR/t). Tuttavia, il volume delle esportazioni con beneficio di restituzioni è limitato dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round ⁽⁵⁾ ed è ridotto da 1 555 600 tonnellate nella campagna 1995/1996 a 1 273 500 tonnellate nella campagna 2000/2001.
- (5) Queste difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell'OCM dello zucchero. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la Commissione riduce di 498 800 tonnellate le quote dei produttori comunitari ⁽⁶⁾. Ogni importazione supplementare di zucchero e di prodotti con elevata concentrazione di zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia del loro reddito.
- (6) Di conseguenza, permangono difficoltà che comportano il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità. La Commissione ha pertanto deciso, il 13 febbraio 2001, che va mantenuta l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 109 della decisione PTOM nei confronti delle importazioni PTOM con origine cumulata CE/PTOM per i prodotti del settore dello zucchero.
- (7) La decisione PTOM, come specificato all'articolo 100, intende promuovere gli scambi tra i PTOM e la Comunità, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo. A norma dell'articolo 109, paragrafo 2, della decisione PTOM, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e della Comunità. La loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

⁽⁵⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2073/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 246 del 30.9.2000, pag. 38).

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 67.

⁽³⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU L 288 del 15.11.2000, pag. 13.

(8) A tal fine, è opportuno limitare ad un quantitativo massimo di 3 878 tonnellate di zucchero l'origine cumulata CE/PTOM per i prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90 per il periodo compreso tra il 1° marzo 2001 e il 30 giugno 2001. Il quantitativo suddetto corrisponde alla somma dei volumi annuali più elevati delle importazioni dei suddetti prodotti constatati nei tre anni precedenti il 1999, anno in cui le importazioni hanno registrato una progressione esponenziale. Nel determinare le quantità di zucchero di cui tener conto, la Commissione prende atto della posizione assunta dal presidente del Tribunale di primo grado delle CE con le ordinanze del 12 luglio e dell'8 agosto 2000 nelle cause T-94/00R, T-110/00R e T-159/00R⁽¹⁾, pur non ritenendola giustificata. Per evitare inutili procedure e unicamente ai fini dell'adozione delle presenti misure di salvaguardia, la Commissione prende in considerazione, per lo zucchero del codice NC 1701 e per il 1997, il volume totale di 10 372,2 tonnellate, che corrisponde alle importazioni totali, constatate da Eurostat, di zucchero in provenienza dai PTOM con le origini cumulate CE/PTOM e ACP/PTOM.

(9) Anche le importazioni dei prodotti dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 devono essere sottoposte a misure di salvaguardia a causa del tenore elevato di zucchero e degli effetti negativi, della stessa natura di quelli per lo zucchero come tale, sull'OCM dello zucchero. Questa misura dovrebbe garantire che i quantitativi di prodotti a base di zucchero importati in provenienza dai PTOM non superino un volume tale da provocare perturbamenti all'OCM dello zucchero, assicurando loro tuttavia uno sbocco commerciale.

(10) Va ricordato che la Commissione ha proposto al Consiglio, nell'ambito della revisione della decisione PTOM, di sopprimere le disposizioni che consentono il cumulo nel settore dello zucchero.

(11) Il rispetto delle disposizioni introdotte dal presente regolamento può essere garantito dai controlli specifici relativi alle merci importate oggetto delle misure previste dal presente regolamento, nonché dai controlli istituiti tramite le disposizioni comunitarie in materia di immissione in libera pratica e di valore in dogana, introdotte segnatamente dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, applicabili agli scambi con i paesi terzi.

(12) Per garantire una gestione ordinata, evitare operazioni speculative e consentire controlli efficaci sui prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, occorre precisare le modalità di presentazione delle domande di titoli. Vi devono figurare, in particolare, per i prodotti con origine cumulata CE/PTOM, la prova che il richie-

dente pratica abitualmente l'attività commerciale nel settore dello zucchero, una dichiarazione secondo cui la stessa persona non ha presentato altre domande di titoli e la prova che è stata costituita una cauzione specifica per l'adempimento degli obblighi derivanti dai titoli.

(13) Alla luce degli effetti delle importazioni è opportuno applicare immediatamente le misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti dei codici tariffari NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, l'origine cumulata CE/PTOM di cui all'articolo 6 dell'allegato II della decisione 91/482/CEE è ammessa per un quantitativo di 3 878 tonnellate di zucchero nel periodo di applicazione del presente regolamento.

Ai fini del rispetto del limite suddetto, per i prodotti diversi dallo zucchero come tale viene preso in considerazione il tenore di zucchero del prodotto importato.

Articolo 2

1. L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata al rilascio di un titolo d'importazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾.

2. Gli articoli da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM⁽⁵⁾, si applicano mutatis mutandis.

Tuttavia:

- i titoli recano il numero d'ordine 53.0001,
- le domande di titoli possono vertere su un quantitativo massimo di 3 878 tonnellate,
- non si applica l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2553/97,
- le domande sono presentate alle autorità competenti nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, tranne nel mese di marzo 2001, in cui le domande sono presentate entro il 15 marzo 2001,
- il coefficiente uniforme di riduzione nonché la sospensione della presentazione di nuove domande si applicano quando le domande di titoli d'importazione determinano il superamento del volume di 3 878 tonnellate nel periodo di applicazione del presente regolamento,
- la validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello del loro rilascio.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1 con origine cumulata CE/PTOM, all'atto dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, gli operatori presentano alle autorità doganali degli Stati membri copia dei titoli d'esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, concernenti lo zucchero utilizzato per i prodotti suddetti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° marzo 2001 fino al 30 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 397/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2001
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un

determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

- (7) I pomodori, i limoni, le arance, le mele e le pesche e pesche noci delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I delle norme comuni di qualità, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento.
- (9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2849/2000 ⁽⁶⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾ ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 335 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

- (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.
- (14) Il comitato di gestione per gli ortofrutti freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli del tipo A1 e A2 sono validi per due mesi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutti sono fissate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Codice del prodotto	Destinazione	Sistema Periodo di presentazione delle domande di titolo					
		A1 dal 10.3 al 6.5.2001		A2 dal 12 al 13.3.2001		B dal 17.3 al 13.5.2001	
		Ammontare delle restituzioni (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0702 00 00 9100	F08	18		18	5 786	18	11 830
0802 12 90 9000	A00	45	357			45	342
0802 22 00 9000	A00	103	636			103	1 938
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	A00	45		45	24 509	45	42 495
0805 30 10 9100	A00	35		35	14 931	35	13 869
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F09	25		25	5 440	25	4 404

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000 pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F08: Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania e la Bulgaria.

F09: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

REGOLAMENTO (CE) N. 398/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2001
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 72/2001 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 45.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	26,41	3,36
1701 11 90 ⁽¹⁾	26,41	8,33
1701 12 10 ⁽¹⁾	26,41	3,23
1701 12 90 ⁽¹⁾	26,41	7,90
1701 91 00 ⁽²⁾	24,24	13,44
1701 99 10 ⁽²⁾	24,24	8,59
1701 99 90 ⁽²⁾	24,24	8,59
1702 90 99 ⁽³⁾	0,24	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2001

che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea

(2001/161/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 240, paragrafo 4, secondo capoverso,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In attesa dell'entrata in vigore di una nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità europea, è opportuno prorogare, fino all'entrata in vigore della nuova decisione ma non oltre il 1° dicembre 2001, le disposizioni applicabili nell'ambito della decisione 91/482/CEE.
- (2) Ai fini della prosecuzione della partecipazione dei cittadini dei PTOM, occorrerebbe prendere in considerazione, su base transitoria, i nuovi programmi comunitari che sostituiscono quelli giunti a scadenza o che sono stabiliti durante il periodo interinale,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 91/482/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 233 quater è modificato come segue:

- a) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«I seguenti programmi e tutti i programmi successivi sono applicabili ai cittadini dei PTOM, alle condizioni applicabili al rispettivo Stato membro.»

- b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Commissione può modificare tale elenco su richiesta di un PTOM o di uno Stato membro o di propria iniziativa, per includervi eventuali nuovi programmi pertinenti.»

- 2) L'articolo 240, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente decisione si applica fino al 1° dicembre 2001.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/169/CE (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 67).

Dichiarazione della Svezia e della Finlandia ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi ⁽¹⁾

a) Dichiarazione della Svezia

Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, la Svezia dichiara che nei rapporti tra Svezia e Finlandia, in luogo delle norme di detto regolamento, si applica in tutto e per tutto la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale, a decorrere dall'entrata in vigore tra Svezia e Finlandia dell'accordo del 6 febbraio 2001 tra i Paesi nordici recante modifica della convenzione.

b) Dichiarazione della Finlandia

La Finlandia esercita il diritto, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio (Bruxelles II) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, di applicare appieno le disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela della convenzione del 6 febbraio 1931, unitamente al suo protocollo finale, stipulata fra Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Danimarca (convenzione matrimoniale dell'Unione nordica) nelle relazioni reciproche fra la Finlandia e la Svezia in luogo del regolamento «Bruxelles II», una volta che sarà entrato in vigore fra Finlandia e Svezia l'accordo firmato il 6 febbraio 2001 relativo alla modifica della convenzione matrimoniale nordica.

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.

Informazione sull'entrata in vigore del titolo III «Appalti pubblici» della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (in appresso «la decisione») ⁽¹⁾

Avendo il Consiglio congiunto CE-Messico ⁽²⁾ constatato, sulla scorta della raccomandazione n. 1/2000 del comitato speciale istituito ai sensi dell'articolo 32 della decisione, che le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, sono state scambiate in conformità dell'allegato XIV, il titolo III «Appalti pubblici» entra in vigore il 27 febbraio 2001, conformemente all'articolo 38, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

⁽²⁾ Istituito dall'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 44).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2000

relativa alla concessione di aiuti della Spagna a favore dell'industria carboniera nell'anno 2000

[notificata con il numero C(2000) 4190]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/162/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

I

- (1) Con lettera del 5 ottobre 1999 la Spagna ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, i provvedimenti finanziari che intende adottare a favore dell'industria carboniera per l'esercizio 2000. Su richiesta della Commissione, formulata con lettere dell'11 novembre 1999 e 7 settembre 2000, la Spagna ha trasmesso nuove informazioni, rispettivamente con lettere del 24 luglio e 8 novembre 2000.
- (2) Con lettera del 7 ottobre 1999, la Spagna ha notificato inoltre alla Commissione i costi di produzione per impresa corrispondenti all'anno 1998.
- (3) Con una seconda lettera datata 24 luglio 2000, la Spagna ha notificato, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, l'importo degli aiuti effettivamente concessi per l'esercizio carboniero 1999.
- (4) In forza della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione si pronuncia sui seguenti provvedimenti finanziari relativi all'esercizio 2000:
 - a) un aiuto di 116 180 milioni di ESP (698 255 862,87 EUR), per la copertura delle perdite d'esercizio delle imprese carboniere;

b) un aiuto di 55 209 milioni di ESP (331 812 772,71 EUR) per la copertura degli aiuti sociali eccezionali a favore dei lavoratori privati del loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera;

c) un aiuto di 15 152 milioni di ESP (91 065 354,06 EUR) per la copertura dei costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività carboniera.

- (5) Le misure finanziarie previste dalla Spagna a favore dell'industria carboniera si richiamano alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA. La Commissione deve quindi pronunciarsi su tali misure conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della summenzionata decisione. L'approvazione della Commissione è subordinata al rispetto degli obiettivi e dei criteri generali enunciati all'articolo 2 e dei criteri specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 di detta decisione, come pure alla compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune. Inoltre, la Commissione, nel suo esame, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della summenzionata decisione, valuta la conformità delle misure con il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e riduzione di attività che è stato approvato dalla Commissione con decisione 98/637/CECA ⁽²⁾.

II

- (6) Con la decisione 98/637/CECA, la Commissione ha formulato un parere sulla conformità del piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e di riduzione di attività dell'industria carboniera (periodo 1998-2002), notificato dalla Spagna, con gli obiettivi generali e specifici della decisione n. 3632/93/CECA.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 303 del 13.11.1998, pag. 57.

- (7) La Commissione ha verificato che le misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola attuate nel 1999 e quelle notificate per il 2000 sono in linea con i piani che essa aveva dichiarato conformi alla decisione 98/637/CECA.
- (8) La produzione di 15 418 272 tonnellate di carbone spagnolo nel 1999 risulta inferiore del 5,5 % rispetto alla produzione del 1998. Per il 2000, la Spagna ha notificato una previsione di 14 611 728 tonnellate di produzione, inferiore rispettivamente del 5,25 % a quella del 1999. Le quantità previste sono inferiori a quelle riportate nel piano.
- (9) Il numero di lavoratori impiegati nelle imprese è diminuito, passando da 18 140 alla fine del 1998 a 17 345 alla fine del 1999. Inoltre, nel 2000 si prevede una diminuzione di 1 500 lavoratori.
- (10) Impianti con una capacità di produzione totale annua di 3 521 121 tonnellate sono in procinto di chiudere o di ridurre l'attività e ciò dovrà avvenire prima della scadenza della decisione n. 3632/93/CECA.
- (11) Tali riduzioni, di entità maggiore a quanto inizialmente previsto, sono dovute all'inserimento in piani di chiusura, conformemente all'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, di imprese che non sono riuscite a rispettare le condizioni per ottenere gli aiuti al funzionamento, conformemente all'articolo 3 della citata decisione.
- (12) Con lettera del 7 ottobre 1999, la Spagna, come richiesto dalla Commissione nella decisione 1999/451/CECA⁽¹⁾, ha notificato i costi di produzione delle imprese relativamente all'anno 1998. L'analisi effettuata dalla Commissione sull'evoluzione dei costi di produzione di imprese o unità di produzione che fruiscono di aiuti al funzionamento (articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA) ha evidenziato una riduzione media dei costi di produzione, ai prezzi del 1992, che è passata da 102,5 ECU/tec nel 1994 a 87,7 ECU/tec nel 1998. Tale riduzione media del 16,4 % tra il 1994 e il 1998 si ripartisce come segue: una riduzione superiore al 30 % sul 22 % della produzione, tra il 20 % e il 30 % sul 7 % della produzione, tra il 10 % e il 20 % sul 39 % della produzione e tra lo 0 % e il 10 % sul 33 % della produzione.
- (13) Le imprese Antracitas de Rengos SA e Inversiones Terrales SA, aventi una produzione annua totale di 90 000 tonnellate, chiuderanno definitivamente i propri impianti di produzione. Le seguenti imprese o unità di produzione: Promotora de Minas de Carbón SA, UTE Terrales-Ubeda, Incomisa, Coto Minero Jove SA, Mina Escobal SL, Minas de Valdeloso SL, Virgilio Riesco SA, il gruppo María dell'impresa Minero Siderúrgica de Ponferada SA, il gruppo Escandal dell'impresa Coto Minero del Sil SA, e i gruppi Picardín, Pontedo e Arbas dell'impresa Uminsa, con una capacità di produzione annua totale pari a 955 611 tonnellate, sono state inserite dalla Spagna in un piano di chiusura o di riduzione dell'attività che prevede una riduzione di capacità annua di 800 000 tonnellate nell'anno 2000. La Commissione ha verificato che tali imprese non rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, ma che esse possono tuttavia fruire degli aiuti alla riduzione di attività conformemente all'articolo 4 della citata decisione.
- (14) Nel periodo 2000-2002 la Spagna deve monitorare l'evoluzione del costo di produzione di tutte le imprese carboniere che fruiscono degli aiuti al funzionamento. Se tali imprese non riescono a conseguire l'obiettivo della riduzione tendenziale dei costi di produzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, la Spagna deve proporre alla Commissione le necessarie misure correttive.
- (15) L'aiuto per la copertura di perdite d'esercizio, notificato dalla Spagna per il 2000, prevede una riduzione degli aiuti alla produzione in moneta corrente del 4 % in relazione al 1999 per le miniere sotterranee e del 6 % per le miniere a cielo aperto. Tali riduzioni rispondono all'obiettivo della riduzione progressiva degli aiuti. Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA, sono destinati a coprire la differenza totale o parziale tra i costi di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti, tenendo conto delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.
- (16) Tutti gli aiuti che la Spagna intende concedere all'industria carboniera nel 2000, conformemente alla decisione n. 3632/93/CECA, sono stati iscritti nei bilanci pubblici statale, regionale o locale, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della citata decisione. Per quanto riguarda l'impresa Hunosa una parte degli aiuti in questione può essere concessa tramite l'ente di diritto pubblico SEPI (Ente statale delle partecipazioni industriali).
- (17) Tenendo conto di quanto precede, le misure notificate dalla Spagna per il 2000 sono considerate conformi ai piani di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività approvati dalla Commissione nella decisione 98/637/CECA, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste da tale decisione e, in particolare, quelle relative alla non discriminazione tra produttori, acquirenti o utenti del carbone comunitario.

III

- (18) L'aiuto di 116 180 milioni di ESP (698 255 862,87 EUR), che la Spagna prevede di concedere all'industria carboniera nel 2000 ha l'obiettivo di compensare in tutto o in parte le perdite d'esercizio delle imprese del settore.
- (19) Esso è destinato a coprire la differenza tra i costi di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti, tenendo conto delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.

(1) GU L 177 del 13.7.1999, pag. 27.

- (20) L'importo notificato si suddivide in aiuti al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, per un importo di 48 696 milioni di ESP (292 668 864,35 EUR), e in aiuti alla riduzione di attività, a norma dell'articolo 4 della medesima decisione, per un importo di 67 484 milioni di ESP (405 587 008,52 EUR).
- (21) L'aiuto al funzionamento di 48 696 milioni di ESP (292 668 864,35 EUR) è destinato alla copertura delle perdite d'esercizio di 42 imprese con una produzione prevista per il 2000 di 11 088 607 di tonnellate.
- (22) Dalla verifica dei costi di produzione delle imprese che beneficiano di aiuti al funzionamento, ai prezzi del 1992, la Commissione constata che la riduzione tendenziale dei costi osservata nel periodo 1994-1997 si manterrà nel 2000. La riduzione prevista per il 2000 in relazione al 1998 sarà dell'11,23 %.
- (23) I costi medi di produzione nel 1998, ai prezzi del 1992, delle imprese che ricevono aiuti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA sono pari a 87,7 ECU/tec. Tali costi si ripartiscono nel modo seguente:
- 10 % della produzione a costi compresi tra 20 e 60 ECU/tec,
 - 50 % della produzione a costi compresi tra 60 e 80 ECU/tec,
 - 30 % della produzione a costi compresi tra 80 e 95 ECU/tec,
 - 10 % della produzione a costi compresi tra 95 e 199 ECU/tec.
- (24) Il prezzo medio di vendita alle centrali termiche delle 11 088 607 tonnellate (6 939 844 tec) di produzione, previsto per il 2000, praticato dalle imprese che ricevono aiuti al funzionamento, è di 8 902 ESP per tonnellata (53,5 EUR per tonnellata). Dato il costo medio di produzione previsto per il 2000, pari a 16 620 ESP/tonnellata (100 EUR/tonnellata), la Commissione constata che l'aiuto notificato corrisponde alla differenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti e basato sulle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.
- (25) Gli aiuti alla riduzione di attività, pari a 67 487 milioni di ESP (405 605 038,88 EUR), sono destinati alla copertura delle perdite di esercizio delle imprese Hunosa, per un importo di 56 121 milioni di ESP (337 294 003,10 EUR), Mina la Camocha, per un importo di 4 940 milioni di ESP (29 689 997,96 EUR), delle miniere sotterranee di Endesa per un importo di 636 milioni di ESP (3 822 436,98 EUR), delle miniere sotterranee di Encasur, per un importo di 322 milioni di ESP (1 935 258,98 EUR), Antracitas de Guillón, per un importo di 903 milioni di ESP (5 427 139,3 EUR), Coto Minero Jove SA, per un importo di 681 milioni di ESP (4 092 892,43 EUR), Inversiones Terrales-Plácido Ubeda, per un importo di 83 milioni di ESP (498 840,05 EUR), Industrial y Comercial Minera (Incomisa), per un importo di 154 milioni di ESP (925 558,64 EUR), Mina Escobal, per un importo di 52 milioni di ESP (312 526,29 EUR), Minas de Escucha, per un importo di 356 milioni di ESP (2 139 603,09 EUR), Minas de Valdeloso SL, per un importo di 118 milioni di ESP (709 194,28 EUR), Promotora de Minas de Carbón SA, per un importo di 445 milioni di ESP (2 674 503,86 EUR), Virgilio Riesco SA, per un importo di 189 milioni di ESP (1 135 912,88 EUR), dei gruppi Picadin, Pontedo e Arbas dell'impresa Uminsa, per un importo di 600 milioni di ESP (3 606 072,27 EUR), del gruppo María della impresa Minero Siderúrgica de Ponferrada SA, per un importo di 853 milioni di ESP (5 126 633,25 EUR) e del Grupo Escandal dell'impresa Coto Minero del Sil SA, per un importo di 1 029 milioni di ESP (6 184 414,55 EUR). La produzione totale a cui sono destinati gli aiuti alla riduzione di attività è pari a 3 523 121 tonnellate di capacità annua.
- (26) Una parte dell'aiuto di 56 121 milioni di ESP (337 294 003,1 EUR) concesso all'impresa Hunosa, ovvero 37 989 milioni di ESP (228 318 488,3 EUR) sarà erogata tramite la SEPI.
- (27) Il prezzo medio di vendita alle centrali termiche di 3 523 121 tonnellate (2 263 857 tec) di produzione, previsto per il 2000, praticato dalle imprese che ricevono aiuti alla riduzione di attività, è di 9 167 ESP per tonnellata (55,1 EUR per tonnellata). Dato il costo medio di produzione previsto per il 2000, pari a 39 100 ESP/tonnellata (235 EUR/tonnellata), la Commissione constata che l'aiuto notificato corrisponde alla differenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti e basato sulle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.
- (28) Gli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio delle imprese carboniere sono stati inclusi nel bilancio generale dello Stato per il 2000. Tali aiuti sono inferiori del 4 % a quelli autorizzati dalla Commissione per il 1999. La Spagna ha comunicato la risoluzione del Consiglio dei ministri che ha ripartito gli aiuti in questione impresa per impresa. Tale risoluzione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello Stato spagnolo ⁽¹⁾.
- (29) L'inserimento dei provvedimenti in questione nel piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività, come pure la riduzione graduale degli aiuti e delle quantità previste nel 2000, rispondono agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo trattino, della decisione, in particolare all'obiettivo di ridurre gradualmente gli aiuti e risolvere inoltre i problemi sociali e regionali legati all'evoluzione del settore carboniero.
- (30) Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

(1) BOE n. 226 del 20.9.2000, pag. 32254.

IV

- (31) L'aiuto di 55 209 milioni di ESP (331 812 772,71 EUR) che la Spagna prevede di concedere è destinato a coprire, con eccezione degli oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali di cui si fa carico lo Stato come contributo speciale in virtù dell'articolo 56 del trattato, gli indennizzi a favore dei lavoratori delle imprese carboniere spagnole che sono o dovranno essere collocati in pensione anticipata o che hanno perso il posto di lavoro a seguito del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività carboniera spagnola.
- (32) Parte dell'aiuto, per un importo di 36 634 milioni di ESP (220 174 774,3 EUR), sarà concesso all'impresa Hunosa. Esso è destinato a coprire costi del prepensionamento dei lavoratori che abbiano cessato l'attività lavorativa anteriormente al 1° gennaio 2000 e dei 500 lavoratori che cesseranno l'attività lavorativa nel corso del 2000. Tale importo sarà erogato all'impresa Hunosa tramite la SEPI.
- (33) Il resto, per un importo di 18 575 milioni di ESP (111 637 998,4 EUR), è destinato a coprire gli indennizzi dovuti ai circa 5 806 lavoratori di altre imprese in situazione di prepensionamento alla fine dell'anno 2000, come risultato delle misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività.
- (34) Questi aiuti, che hanno per obiettivo la copertura degli oneri sociali eccezionali dovuti alla ristrutturazione sono stati iscritti nel bilancio generale dello Stato per il 2000.
- (35) Le misure finanziarie in questione corrispondono ad obblighi imposti dai processi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere poste in relazione con la produzione corrente (oneri residui).
- (36) In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire gli oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali dovute per il prepensionamento di lavoratori che non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile e le altre spese eccezionali per i lavoratori privati del posto di lavoro a seguito di ristrutturazioni e razionalizzazioni, possono essere considerati compatibili con il mercato comune, purché il loro importo non ecceda i costi.
- (37) Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con l'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

V

- (38) L'aiuto di 15 152 milioni di ESP (91 065 354,06 EUR) previsto dalla Spagna è destinato a coprire il deprezzamento degli attivi immobilizzati delle imprese del carbone che devono procedere a chiusure totali o parziali, come pure gli altri costi straordinari dovuti alle chiusure progressive collegate alla ristrutturazione dell'industria carboniera.
- (39) Parte dell'aiuto, per un importo di 5 193 milioni di ESP (31 210 558,58 EUR), che verrà concesso all'impresa Hunosa sarà erogato tramite la SEPI. Il saldo, ovvero 9 959 milioni di ESP (59 854 795,48 EUR), sarà erogato alle altre imprese che portino a termine ristrutturazioni o riduzioni di attività.
- (40) Gli aiuti per la copertura degli oneri sociali eccezionali dovuti alla ristrutturazione sono stati iscritti nel bilancio generale dello Stato per il 2000.
- (41) Le misure finanziarie in questione corrispondono ad obblighi imposti dai processi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere poste in relazione con la produzione corrente (oneri residui).
- (42) In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire i deprezzamenti intrinseci eccezionali, nella misura in cui siano dovuti alla ristrutturazione dell'industria (senza tenere conto delle rivalutazioni successive al 1° gennaio 1986 che superino il tasso di inflazione), come pure i lavori supplementari e gli oneri residui derivanti dalla chiusura degli impianti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché il loro importo non ecceda i costi.
- (43) La Spagna deve accertarsi che gli aiuti destinati alla copertura di aiuti sociali eccezionali concessi alle imprese corrispondano alle categorie dei costi definiti nell'allegato della decisione n. 3632/93/CECA.
- (44) Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con l'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

VI

- (45) Gli aiuti concessi dalla Spagna all'industria carboniera si limitano alla produzione destinata alle centrali elettriche. La Spagna si impegna a verificare che le vendite di carbone nei settori industriale e domestico avvengano a prezzi (esenti da compensazione) che coprano i costi di produzione.
- (46) La Spagna deve accertarsi che la concessione degli aiuti alla produzione corrente, contemplati nella presente decisione, non dia luogo a discriminazioni tra produttori, acquirenti e utilizzatori sul mercato comunitario del carbone.

- (47) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, la Spagna dovrà verificare che la differenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita per tonnellata non determini prezzi di vendita del carbone comunitario inferiori a quelli praticati nel caso di carbone di qualità analoga proveniente da paesi terzi.
- (48) Nel quadro delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato, la Spagna si impegna a verificare che gli aiuti si limitino a quanto strettamente necessario in relazione a considerazioni di ordine sociale e regionale connesse alla riduzione di attività dell'industria carboniera comunitaria. Tali aiuti non dovranno conferire un vantaggio economico, né diretto né indiretto, a produzioni per le quali gli aiuti non siano autorizzati o ad altre attività diverse dalla produzione del carbone. In particolare la Spagna dovrà verificare che gli aiuti concessi alle imprese in conformità dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, destinati a coprire i costi tecnici di chiusura non siano utilizzati dalle imprese come aiuti alla produzione corrente (articoli 3 e 4 della decisione) e che le chiusure di capacità a cui sono destinati gli aiuti siano definitive e vengano realizzate nelle migliori condizioni di sicurezza e di rispetto dell'ambiente.
- (49) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati per la produzione corrente rispondano alle uniche finalità enunciate agli articoli 3 e 4 della citata decisione. La Spagna notifica alla Commissione, entro al più tardi il 30 giugno 2001, l'importo degli aiuti effettivamente concessi per l'esercizio 2000 e la informa di eventuali modifiche degli importi inizialmente notificati. In tale relazione annuale, la Spagna deve fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dei criteri definiti negli articoli in questione.
- (50) Nell'approvare gli aiuti, la Commissione ha tenuto conto della necessità di attenuare, nella misura del possibile, le conseguenze a livello sociale e regionale della ristrutturazione dell'industria carboniera, visto il quadro economico e sociale in cui si trovano le imprese minerarie in questione.
- (51) Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, le misure e gli aiuti previsti a favore dell'industria carboniera sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna è autorizzata a versare, per l'esercizio 2000, i seguenti aiuti:

- a) un aiuto al funzionamento di 48 696 milioni di ESP (292 668 854,35 EUR) a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA;
- b) un aiuto alla riduzione di attività di 67 484 milioni di ESP (405 587 008,52 EUR) a norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA;
- c) un aiuto di 55 209 milioni di ESP (331 812 772,71 EUR), a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, per la copertura degli aiuti sociali eccezionali a favore dei lavoratori privati del loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola;
- d) un aiuto di 15 152 milioni di ESP (91 065 354,06 EUR) per coprire spese eccezionali, a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, per la copertura dei costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di operazioni di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola.

Articolo 2

In conformità dell'articolo 86 del trattato CECA, la Spagna deve adottare tutte le misure di natura generale o particolare atte a garantire l'adempimento degli obblighi risultanti dalla presente decisione. La Spagna verificherà che gli aiuti autorizzati siano destinati esclusivamente ai fini enunciate e che le vengano restituiti tutti gli importi non impiegati, sovrastimati o scorrettamente utilizzati relativi a uno degli elementi contemplati dalla presente decisione.

Articolo 3

La Spagna notifica alla Commissione, entro al più tardi il 30 giugno 2001, l'importo degli aiuti effettivamente concessi per l'esercizio 2000.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2000

relativa ad un procedimento di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/12/00 — Norme italiane sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano)

[notificata con il numero C(2000) 4121]

(II testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/163/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

sentito il comitato istituito dall'articolo 11 di detto regolamento,

considerando quanto segue:

ANTEFATTI

I

- (1) Il sistema aeroportuale di Milano comprende gli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio (Bergamo). Fino al 1998 nessuno dei tre aeroporti del sistema aeroportuale milanese è stato in grado di diventare un grande centro aeroportuale collettore di traffico e perno di smistamento («hub», in prosieguo «centro aeroportuale») per i voli nazionali, internazionali e intercontinentali, per delle ragioni sia tecniche che economiche. La maggior parte del traffico intracomunitario si è sempre concentrata sull'aeroporto di Linate, con conseguente inefficiente utilizzazione della capacità aeroportuale disponibile, dato che l'aeroporto di Linate risultava sovrautilizzato mentre quello di Malpensa era sotto-utilizzato.
- (2) Per soddisfare le esigenze della città di Milano e dell'Italia settentrionale, le autorità italiane hanno deciso di riorganizzare il sistema aeroportuale di Milano allo scopo di fare di Malpensa l'aeroporto principale del sistema e costituire una capacità aeroportuale adeguata per il futuro. Tale obiettivo doveva essere raggiunto attraverso l'ampliamento e il miglioramento dell'aeroporto di Malpensa, in base al progetto noto come Malpensa 2000, progetto che figurava tra i quattordici progetti prioritari della rete transeuropea dei trasporti di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾. Alla iniziale volontà di fare di Malpensa un grande aeroporto si è successivamente aggiunta quella di migliorare e potenziare tale aeroporto per farlo diventare un centro aeroportuale efficiente. Perché questo progetto abbia successo occorre che sull'aeroporto di Malpensa si

concentri un elevato volume di traffico che crei un «effetto di massa» tra le ondate di arrivo e di partenza degli aerei, il che implica necessariamente un trasferimento di traffico dall'aeroporto di Linate a quello di Malpensa. Tuttavia, le forze di mercato non sono state sufficienti, da sole, ad assicurare tale trasferimento, dato che i passeggeri preferiscono in genere utilizzare l'aeroporto di Linate per via della sua vicinanza al centro della città. Su tali premesse, le autorità italiane hanno deciso di adottare criteri cogenti in materia di ripartizione del traffico per realizzare il trasferimento del traffico da Linate a Malpensa necessario a raggiungere questo obiettivo.

- (3) A tal fine, con i decreti 5 luglio 1996 n. 46-T (nel seguito «decreto del 5 luglio 1996») e 13 ottobre 1997, n. 70-T (nel seguito «decreto del 13 ottobre 1997»), le autorità italiane hanno disposto che, a far data dal 25 ottobre 1998, tutti i voli da e per Milano dovevano essere effettuati o a partire dall'aeroporto di Malpensa o a partire dall'aeroporto di Orio al Serio, ad eccezione dei voli dell'aviazione generale e dei voli diretti, senza scali intermedi, da e per Milano, il cui volume annuo di passeggeri fosse stato, nella sua totalità, pari o superiore a 2 milioni nell'anno precedente, o avesse raggiunto una media annuale di 1 milione e 750 mila nel triennio precedente. In pratica, la sola rotta che poteva raggiungere i valori stabiliti era quella tra Milano e Roma. Conseguentemente, nell'aeroporto di Linate non doveva essere autorizzato nessun altro servizio di trasporto aereo.
- (4) Con decisione 98/710/CE⁽³⁾, la Commissione ha deciso, il 16 settembre 1998, che l'Italia non poteva applicare le norme sulla ripartizione del traffico previste dai decreti del 5 luglio 1996 e del 13 ottobre 1997. Nella decisione, dopo aver tra l'altro richiamato in narrativa il contesto generale del caso, la Commissione ha ritenuto che le norme controverse avrebbero prodotto, in pratica, effetti discriminatori favorevoli alla compagnia nazionale italiana, l'Alitalia, poiché

«i criteri fissati dal decreto n. 46-T, consentendo solo ad Alitalia di alimentare il suo centro aeroportuale di Roma-Fiumicino dall'aeroporto di Linate ed obbligliando gli altri vettori aerei comunitari ad alimentare i rispettivi centri aeroportuali dall'aeroporto di Malpensa, conferiscono di fatto un vantaggio

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 337 del 12.12.1998, pag. 42.

concorrenziale ad Alitalia. Questo vantaggio concorrenziale sussisterà fino a quando l'aeroporto di Malpensa non sarà dotato di un livello di infrastrutture di accesso tale da superare l'attuale situazione, da cui deriva una scarsa propensione degli utenti ad utilizzare questo aeroporto» (considerando 45).

La Commissione ha inoltre ritenuto che le norme de quibus fossero incompatibili con il principio di proporzionalità nella misura in cui

«la creazione di un centro aeroportuale pienamente efficiente e operativo non presuppone necessariamente il trasferimento dal 25 ottobre 1998 di 11,7 milioni di passeggeri. Il rinvio del trasferimento o un trasferimento ripartito nel tempo di tale volume di traffico a decorrere dal 25 ottobre 1998 sarebbe più adeguato a tal fine ed inciderebbe in misura minore sulla libera prestazione di servizi aerei da e per Milano. Le norme italiane non appaiono quindi indispensabili per realizzare l'obiettivo perseguito dalle autorità italiane, che può essere raggiunto con norme meno restrittive della libertà di prestazione dei servizi aerei» (considerando 50).

La conclusione della decisione della Commissione era formulata nei termini seguenti:

«In conclusione, la Commissione ritiene che le norme sulla ripartizione del traffico contenute nei decreti n. 46-T e n. 70-T non siano compatibili con l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92, in quanto la loro applicazione viola il principio di non discriminazione e il principio di proporzionalità. È quindi opportuno decidere, in forza dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, che l'Italia non possa applicare tali norme.

La presente decisione non pone in alcun modo in questione il diritto dell'Italia di perseguire una politica aeroportuale attiva e, più specificatamente, l'obiettivo di creare un centro aeroportuale pienamente efficiente e operativo all'aeroporto di Malpensa. Tuttavia, le norme in materia di ripartizione del traffico necessarie per realizzare tale obiettivo devono essere conformi ai principi del diritto comunitario come sopra enunciati.

Tantomeno la presente decisione è incompatibile con il fatto che il progetto Malpensa 2000 è un progetto di interesse comune individuato come progetto prioritario nell'ambito della rete transeuropea. A questo proposito la Commissione ricorda che gli interventi degli Stati membri a sostegno dei progetti prioritari della rete transeuropea, o intesi a creare le condizioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di tali progetti, devono essere pienamente compatibili con il diritto comunitario» (considerando 53-55).

- (5) Dopo che la Commissione ebbe emanato la decisione del 16 settembre 1998, e tenuto conto di tale provvedimento, il ministro italiano dei Trasporti e della Navigazione adottò, il 9 ottobre 1998, il decreto n. 101-T (nel seguito «decreto del 9 ottobre 1998»), che istituiva

misure transitorie in tema di ripartizione del traffico tra gli aeroporti costituenti il sistema aeroportuale di Milano. Il decreto prevedeva:

- che l'apertura di Malpensa 2000 avrebbe avuto luogo il 25 ottobre 1998,
- che le disposizioni del decreto del 5 luglio 1996 sulla ripartizione del traffico sarebbero entrate interamente in vigore solo dopo il completamento dei lavori diretti a migliorare le infrastrutture di accesso all'aeroporto di Malpensa,
- che, dal 25 ottobre 1998 e fino alla data di tale completamento, i vettori comunitari presenti a Linate avrebbero potuto continuare a operare il 34 % delle frequenze che già operavano durante la precedente stagione aeronautica, con un minimo garantito di 18 frequenze settimanali, sempreché effettuassero gli stessi collegamenti con apparecchi di capacità simile,
- che i servizi di linea e non di linea intercontinentali, internazionali, intracomunitari, nazionali e regionali potevano essere operati sugli scali di Malpensa e di Orio al Serio.

- (6) Il decreto del 9 ottobre 1998 è entrato in vigore ed è stato effettivamente applicato.
- (7) Inizialmente era previsto che i lavori di miglioramento delle infrastrutture di accesso sarebbero stati terminati alla fine del 2000 e che il periodo transitorio avrebbe avuto termine a tale data. Tuttavia, ritenendo che le infrastrutture di accesso all'aeroporto di Malpensa fossero in via di completamento, le autorità italiane hanno deciso, il 12 ottobre 1999, di procedere al trasferimento delle frequenze in questione da Linate a Malpensa in due tappe: la prima, riguardante 236 voli settimanali, doveva aver luogo il 15 dicembre 1999 e la seconda, riguardante i restanti 230 voli settimanali, doveva aver luogo il 15 gennaio 2000.
- (8) Il 25 novembre 1999, il ministro italiano dell'Ambiente ha emanato un decreto (nel seguito «decreto del 25 novembre 1999») relativo alla valutazione dell'incidenza ambientale dell'aeroporto di Malpensa. Dal decreto si desume che le norme sull'inquinamento acustico non sono osservate nei comuni confinanti con l'aeroporto e che la situazione si aggraverà a causa dell'aumento di traffico provocato dai previsti trasferimenti di voli. Conseguentemente, il decreto prevede varie misure intese a ridurre l'inquinamento acustico: restrizioni del traffico, nuove procedure per l'utilizzazione delle piste, divieto di uso di alcuni tipi di velivoli. Parallelamente, le autorità italiane, accogliendo l'auspicio espresso dal comune di Milano e dalla regione Lombardia, hanno dichiarato il loro interesse a che l'aeroporto di Linate possa svolgere in futuro il ruolo di «city airport», il che implicherebbe, in prospettiva, il ritorno di talune frequenze da Malpensa a Linate.

(9) Il 13 dicembre 1999, il presidente del Consiglio dei ministri italiano ha emanato un decreto (nel seguito «decreto del 13 dicembre 1999») che si richiama espressamente a quello del 25 novembre 1999 e che, per un verso, conferma il trasferimento programmato dei voli dal 15 dicembre 1999 e, per altro verso, mette in atto una serie di interventi miranti a ridurre l'impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa. Questi interventi sono descritti analiticamente negli allegati A (interventi immediati sulle condizioni di esercizio), B (interventi immediati di attenuazione e di controllo), C (interventi ulteriori di attenuazione e di controllo) e D (interventi a medio termine) del decreto.

(10) Il 14 dicembre 1999, il governo italiano ha deciso di rinviare sine die e operazioni di trasferimento.

II

(11) Il 3 marzo 2000, il ministro italiano dei Trasporti e della Navigazione ha adottato un decreto (nel seguito «decreto del 3 marzo 2000») che disciplina la ripartizione del traffico tra gli aeroporti situati all'interno del sistema aeroportuale di Milano.

(12) Nel decreto in esame il ministro rileva «che il Consiglio dei ministri, nella stessa seduta del 25 febbraio 2000, ha riconfermato il valore di infrastruttura strategica del "hub" di Malpensa» e «che, nella predetta riunione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2000 ed in sede di conclusione del predetto quadro di programma, sono stati verificati positivamente gli adempimenti di cui ai punti A, B e C dell'allegato decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 13 dicembre 1999». Il ministro ritiene inoltre «opportuno assicurare il pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo del "hub" di Milano Malpensa e identificare l'aeroporto di Milano Linate quale infrastruttura per collegamenti "point to point", risultando quindi necessario integrare e modificare il decreto ministeriale n. 46-T (decreto 5 luglio 1996) che attualmente regola la ripartizione del traffico aereo tra gli scali appartenenti al sistema aeroportuale di Milano».

(13) L'articolato del decreto 3 marzo 2000 è il seguente:

«Articolo 1

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, concernente la ripartizione del traffico aereo del sistema aeroportuale di Milano, verificati positivamente gli adempimenti di cui ai punti A, B e C dell'allegato al D.P.C.M. in data 13 dicembre 1999 di cui in premessa, si applicano a decorrere dal 20 aprile 2000.

Articolo 2

1. I collegamenti di linea e non di linea intercontinentali, internazionali, intracomunitari, nazionali e regionali possono essere operati sugli scali di

Malpensa, di Linate e di Bergamo Orio al Serio, appartenenti al sistema aeroportuale di Milano, nei limiti delle capacità operative dei singoli scali ed in conformità a quanto disposto dagli articoli 3 e 4.

Articolo 3

1. I collegamenti possono essere operati sullo scalo di Milano Malpensa tenendo conto delle modalità di esercizio dell'aeroporto di cui in premessa.

Articolo 4

1. I vettori comunitari possono operare sullo scalo di Linate collegamenti di linea "point to point" mediante aeromobili del tipo "narrow body" (unico corridoio), con altri aeroporti dell'Unione europea individuati in base ai volumi di traffico passeggeri, in arrivo e in partenza, sviluppati nel sistema aeroportuale di Milano nell'anno solare 1999 e nei limiti massimi di cui alle seguenti lettere:

- a) un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 350 000 unità e fino a 700 000 unità;
- b) due servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di quattro bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 700 000 unità e fino a 1 400 000 unità;
- c) tre servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di sei bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 1 400 000 unità e fino a 2 800 000 unità;
- d) senza alcun limite per i collegamenti con sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico superiore a 2 800 000 unità.

2. I vettori comunitari possono operare sullo scalo di Linate, con le modalità di cui al comma 1, con un servizio di andata e ritorno giornaliero e con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali ubicati nelle regioni dell'"obiettivo 1" che abbiano sviluppato nel sistema aeroportuale di Milano, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri inferiore a 350 000 unità.

3. L'aviazione generale può utilizzare lo scalo di Linate.»

(14) Giova ricordare che la capacità massima di trattamento del centro di controllo del traffico aereo nella zona di Milano era, al momento dell'adozione del decreto, di 83 movimenti/ora per i due aeroporti di Malpensa e Linate complessivamente considerati.

III

- (15) Il 16 marzo 2000, i vettori aerei Air France, Aer Lingus, British Airways, Finnair, Iberia, Lufthansa, Maersk Air, Olympic Airways, Sabena, Scandinavian Airlines System (SAS) e TAP Air Portugal (in prosieguo «I vettori») hanno inviato una denuncia congiunta alla Commissione chiedendole di:
- opporsi all'applicazione delle disposizioni del decreto del 3 marzo 2000 da parte delle autorità italiane,
 - dichiarare che tutti i vettori aerei europei devono essere autorizzati ad atterrare e decollare senza restrizioni dall'aeroporto di Linate,
 - in subordine, imporre alle autorità italiane di applicare norme di ripartizione del traffico atte a garantire a ciascun vettore europeo quantomeno il diritto di atterrare e decollare dall'aeroporto di Linate, la possibilità di effettuare un numero di voli che consenta l'esercizio di un'attività economica remunerativa, la libertà di scegliere le rotte sulle quali esso desidera operare il numero dei voli autorizzati.
- (16) A sostegno della loro denuncia i vettori asseriscono che il decreto del 3 marzo 2000 contravviene tanto alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92, quanto alla decisione del 15 luglio 1997 con la quale la Commissione aveva autorizzato la ricapitalizzazione della società Alitalia (*).
- (17) Con riferimento al regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori denunciano una contravvenzione ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. In merito al principio di proporzionalità, i denunciati sostengono che l'insosservanza discende, in primo luogo, dall'incapacità dell'aeroporto di Malpensa ad assorbire tutto il volume di traffico che ad esso è destinato in forza del decreto del 3 marzo 2000. In sintesi i denunciati rilevano quanto segue:
- l'impatto dei vincoli ambientali istituiti dal decreto del 25 novembre 1999 e dal decreto del 13 dicembre 1999 sulla capacità presente e futura dell'aeroporto di Malpensa sarebbe tuttora sconosciuto,
 - ancor prima che intervenisse il decreto del 25 novembre 1999 che impone determinati vincoli ambientali, l'associazione italiana dei controllori aerei (LICTA) avrebbe stimato in 58 movimenti orari la capacità reale dell'aeroporto di Malpensa, tenuto conto delle esigenze di sicurezza. Del resto, lo stesso Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), organismi che fanno parte dell'amministrazione italiana, avrebbero precisato che, per poter raggiungere una capacità effettiva di 70 movimenti orari, l'aeroporto di Malpensa avrebbe dovuto soddisfare numerose condizioni,
 - indipendentemente dall'impatto delle misure ambientali, vi sono altri aspetti che solleverebbero perplessità circa la capacità dell'aeroporto di Malpensa di assorbire il futuro volume di traffico. Per esempio, il numero delle porte di imbarco dell'aeroporto sarebbe
- insufficiente rispetto alle partenze ed agli arrivi nelle ore di punta. Inoltre, il numero dei piazzali di sosta disponibili per gli aeromobili sarebbe troppo basso rispetto alla (asserita) capacità dell'aeroporto di 70 movimenti orari. Per di più, la maggior parte dei vettori non comunitari precedentemente assegnati al Terminal (2) dell'aeroporto per evitare la saturazione del Terminal 1 sarebbero stati nuovamente assegnati a quest'ultimo, con il risultato di aumentare ulteriormente la congestione.
- (18) I vettori denunziati concludono che le misure restrittive della libertà di prestazione dei servizi di trasporto aereo previsti dal decreto del 3 marzo 2000 non sarebbero necessarie per conseguire l'obiettivo perseguito da tale decreto, e cioè «assicurare il pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo del "hub" di Milano Malpensa», sia perché queste potenzialità sarebbero incerte e poco probabili, sia perché l'aeroporto di Malpensa sarebbe già sfruttato ai limiti della sua capacità massima.
- (19) In secondo luogo, i denunziati espongono che l'insosservanza del principio di proporzionalità discenderebbe dal fatto che i criteri adottati dal decreto del 3 marzo 2000 non sono congruenti rispetto all'obiettivo di promuovere l'aeroporto di Malpensa. Infatti, il decreto limiterebbe il numero dei voli operati da ciascun vettore su un collegamento particolare e non il numero complessivo dei voli su tale collegamento. Di conseguenza, non sarebbe verosimile che il decreto possa modificare il volume globale del traffico nell'aeroporto di Linate, come dimostrerebbe del resto l'afflusso delle domande di concessione di bande orarie su questo aeroporto. I vettori aggiungono che, comunque sia, le restrizioni imposte ai collegamenti da e per l'aeroporto di Linate ed in particolare la limitazione ad un solo volo giornaliero e per vettore su taluni collegamenti, nonché l'impiego di aerei a corridoio unico, sarebbero sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito, in quanto impediscono di fatto alle compagnie non italiane di operare a Linate servizi di trasporto aereo in modo economicamente redditizio. Il medesimo risultato potrebbe essere conseguito mediante norme più rispettose dei diritti dei vettori.
- (20) Per quanto poi attiene al principio di non discriminazione, i vettori fanno osservare, in primo luogo, che le norme di ripartizione dei quibus sarebbero concepite in modo tale da consentire ad Alitalia di continuare a collegare senza limitazioni l'aeroporto di Linate al proprio «hub» di Fiumicino.
- (21) In relazione poi alla decisione della Commissione del 15 luglio 1997, i vettori ricordano che il decreto del 3 marzo 2000, accordando ad Alitalia una posizione privilegiata sull'aeroporto di Linate, contravviene alle disposizioni di tale decisione, secondo le quali Alitalia non può ricevere un trattamento più favorevole rispetto agli altri vettori comunitari, con particolare riferimento ai diritti di traffico, all'assegnazione delle bande orarie, all'assistenza a terra e all'accesso agli impianti aeroportuali.
- (22) La Commissione ha accusato formalmente ricevimento della istanza collettiva in data 29 marzo 2000.

(*) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 44.

IV

(23) Il 16 marzo 2000, la compagnia aerea Austrian Airlines ha presentato alla Commissione una denuncia nella quale le chiede di:

- dichiarare che le norme sulla ripartizione del traffico tra gli aeroporti di Milano, previste dal decreto del 3 marzo 2000, sono incompatibili con il diritto comunitario, ed in particolare con il regolamento (CEE) n. 2408/92,
- decidere che le autorità italiane non possono applicare tali norme nei suoi confronti e che devono adottare altre norme compatibili con il diritto comunitario,
- ingiungere in ogni caso alle autorità italiane di non applicare tali norme nei suoi confronti fintanto che la Commissione non si sia pronunciata sulla fondatezza della sua denuncia.

(24) Austrian Airlines motiva la propria denuncia facendo valere l'inosservanza dei principi di non discriminazione e di proporzionalità da parte delle autorità italiane.

(25) Con riferimento, in primo luogo, alla discriminazione, la società denunciante afferma che le norme di ripartizione previste dal decreto del 3 marzo 2000, che si basano sul numero minimo di passeggeri trasportati in un anno per destinazione, introdurrebbero di fatto discriminazioni tra i vettori comunitari. Ad esempio, l'esistenza di una soglia minima di 350 000 passeggeri l'anno fa sì che Austrian Airlines — società che opera sull'aeroporto di Linate da oltre 40 anni — si troverebbe, insieme alla compagnia SAS, ad essere la sola compagnia comunitaria che non potrebbe più collegare Linate a uno dei suoi «hub». Questa situazione configurerebbe, secondo Austrian Airlines, una discriminazione fondata sull'identità del vettore.

(26) In secondo luogo, con riferimento alla proporzionalità, la denunciante sostiene che le soglie individuate dal decreto del 3 marzo 2000 non sarebbero obiettive e sarebbero sproporzionate. Ad esempio, i collegamenti nei quali il volume di traffico supera 2,8 milioni di passeggeri/anno potrebbero essere operati senza limitazioni di frequenza, mentre sulle rotte con meno di 350 000 passeggeri/anno non sarebbe autorizzata alcuna frequenza. Anche il criterio delle regioni appartenenti all'obiettivo 1 mancherebbe di obiettività. L'assenza di proporzionalità sarebbe aggravata dal fatto che le limitazioni sono stabilite vettore per vettore. Ne conseguirebbe che il numero di frequenze su un collegamento sarebbe potenzialmente tanto più elevato quanto maggiore è il numero dei vettori presenti. Per di più, ci sarebbe da dubitare che — viste le misure ambientali previste dai decreti del 25 novembre e del 13 dicembre 1999 — l'aeroporto di Malpensa possieda una capacità sufficiente per accogliere un volume di traffico supplementare. In tali condizioni, la prospettata riduzione del numero delle bande orarie disponibili a Linate rappresenterebbe un ulteriore incentivo, per i vettori, a trasferire la loro attività su Malpensa. In realtà, all'aeroporto di Linate sarebbe presente una capacità sufficiente per

consentire un'equa ripartizione del traffico aereo fra tutti i vettori.

(27) La Commissione ha accusato formalmente ricevimento di questa istanza in data 29 marzo 2000.

V

(28) L'11 aprile 2000, le autorità italiane hanno dato preferenza all'aeroporto di Malpensa per l'assegnazione delle bande orarie. Inoltre, per la stagione estiva 2000 e invernale 2000/2001, la capacità dell'aeroporto di Malpensa dichiarata dall'associazione Assoclearance, che svolge funzioni di coordinamento sugli aeroporti italiani, risulta pari a 70 movimenti orari. Per di più, come le autorità italiane hanno dichiarato nella loro lettera alla Commissione del 5 dicembre 2000, il comitato di coordinamento dell'aeroporto di Linate ha fissato la capacità di questo aeroporto a 13 movimenti/ora nelle ore di punta e fino a 20 movimenti/ora al di fuori delle ore di punta. Infatti, se si tiene conto del fatto che il traffico aereo nella zona di Milano è soggetto al vincolo di 83 movimenti orari al massimo e che le autorità italiane hanno assegnato all'aeroporto di Malpensa la capacità massima di 70 movimenti orari, nonché della preferenza accordata a quest'ultimo aeroporto, il numero di bande orarie disponibili all'aeroporto di Linate risulta limitato a 13 nelle ore di punta.

VI

(29) Con lettera del 20 aprile 2000, le autorità tedesche hanno chiesto alla Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, di prendere posizione in merito alle norme di ripartizione del traffico di cui al decreto italiano del 3 marzo 2000.

(30) Analoghe domande sono state rivolte alla Commissione dalle autorità austriache, danesi e svedesi, rispettivamente il 26 aprile, il 9 maggio e l'11 maggio 2000. Con lettera del 18 maggio 2000, pervenuta alla Commissione il 26 maggio, le autorità norvegesi hanno dichiarato di condividere le preoccupazioni espresse dalle autorità danesi e svedesi.

(31) Infine, il 12 luglio 2000, le autorità belghe hanno chiesto alla Commissione di pronunciarsi il più rapidamente possibile sulle denunce presentate dalle compagnie aeree.

VII

(32) Ai fini dell'istruttoria relativa al presente caso secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92 e in ossequio al diritto di difesa, il 21 marzo 2000 la Commissione ha trasmesso alle autorità italiane le denunce presentate il 16 marzo 2000 dai vettori aerei e le ha invitate a formulare le proprie osservazioni. La Commissione ha trasmesso del pari alle autorità italiane, in data 14 giugno 2000, le domande presentate dalla Germania, dall'Austria, dalla Svezia e dalla Norvegia.

(33) Con lettera del 5 aprile 2000, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni sulle denunce del 16 marzo 2000. Dal documento si desumono gli elementi seguenti:

- Nell'ambito dei poteri conferitile dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, la Commissione non potrebbe sanzionare l'inosservanza del principio di proporzionalità al quale il paragrafo 1 dello stesso articolo non fa alcun riferimento.
- Gli argomenti svolti dai vettori per mettere in dubbio la capacità dell'aeroporto di Malpensa non sarebbero fondati. Al contrario:
 - il modello elaborato per l'utilizzazione dell'aeroporto di Malpensa presenterebbe sufficienti caratteristiche di flessibilità per consentire all'aeroporto di offrire una capacità idonea ad assorbire il traffico previsto dal decreto del 3 marzo 2000. Peraltro, il modello potrebbe essere progressivamente migliorato, in particolare nel periodo dal 26 marzo al 20 aprile 2000,
 - dal testo del decreto del 3 marzo 2000 si desumerebbe che il provvedimento è stato adottato a seguito di un esame preliminare positivo dell'impatto delle misure ambientali sulla capacità dell'aeroporto. Per quanto attiene più specificamente al rumore, sarebbe stato elaborato un modello matematico di previsione estremamente efficiente,
 - la despecializzazione delle piste e la modificazione degli itinerari di decollo non inciderebbero negativamente sulla capacità dell'aeroporto di Malpensa. Quanto alla limitazione della possibilità di invertire la spinta dei reattori, si tratta di una pratica applicata nella maggior parte degli aeroporti europei,
 - i nuovi materiali, in particolare i radar, e le nuove procedure applicabili a Malpensa consentirebbero di raggiungere la capacità di utilizzo prestabilita dell'aeroporto,
 - il numero di voli interessati dal «coprifuoco» sull'aeroporto di Malpensa sarebbe insignificante e il «coprifuoco» non inciderebbe affatto sulla capacità dell'aeroporto,
 - la capacità di un aeroporto deve essere valutata con riferimento ad un giorno intero (24 ore) e non con riferimento alla capacità oraria nelle ore di punta. Il trasferimento di alcune compagnie non comunitarie dal Terminal 1 al Terminal 2 non comporterebbero alcun peggioramento della situazione, in quanto esso tiene conto del fatto che il decreto del 3 marzo 2000 mantiene a Linate un maggior volume di traffico di quello esistente il 5 luglio 1996.

Secondo le autorità italiane non si potrebbe quindi asserire che il principio di proporzionalità sia stato disatteso, tanto più che le norme controverse sarebbero indispensabili per lo sviluppo del «hub» di Malpensa e più favore-

voli a tutti i vettori aerei di quelle precedentemente dettate dal decreto del 5 luglio 1996.

- Nella decisione del 16 dicembre 1998 relativa al decreto italiano del 5 luglio 1996, la Commissione avrebbe dichiarato che il principio di proporzionalità non era stato osservato unicamente con riferimento al mancato completamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie di accesso all'aeroporto. Quest'ultimo problema sarebbe attualmente risolto e le limitazioni all'accesso al mercato che potrebbero scaturire dall'applicazione del decreto del 3 marzo 2000 sarebbero molto minori di quelle previste dal decreto del 5 luglio 1996. D'altra parte, la Commissione non avrebbe mai criticato i criteri di ripartizione fondati su soglie di traffico. In realtà, le norme di ripartizione contenute nel decreto del 3 marzo 2000 garantirebbero un equilibrio ottimale tra l'imperativo dello sviluppo del «hub» di Malpensa e la migliore utilizzazione dell'aeroporto di Linate per tutti i vettori europei.
- Il decreto controverso non avrebbe alcun effetto discriminatorio, poiché i vettori comunitari beneficiano attualmente di un accesso all'aeroporto di Linate migliore di quello predisposto dalle previgenti norme di ripartizione e anche perché i lavori di miglioramento delle infrastrutture di accesso stradale e ferroviario all'aeroporto sono stati ultimati e Alitalia ha fatto dell'aeroporto di Malpensa il centro di gravità della propria attività internazionale ed intercontinentale.
- La decisione della Commissione del 15 luglio 1997 non sarebbe stata disattesa dalle norme di ripartizione del decreto del 3 marzo 2000, poiché quest'ultimo non ha per oggetto l'assegnazione di bande orarie e poiché la Commissione non ha mai contestato criteri di ripartizione basati sui volumi di traffico passeggeri.

VIII

(34) Per poter pronunciarsi con piena conoscenza di causa sul presente caso, la Commissione si è rivolta, il 13 giugno 2000, ad un esperto di cui aveva in precedenza debitamente verificato l'indipendenza rispetto a tutte le parti in causa. All'esperto è stato affidato un duplice incarico: in primo luogo, quello di determinare la capacità dell'aeroporto di Malpensa tenendo conto dell'impatto delle misure ambientali di cui al decreto del 13 dicembre 1999 e, in secondo luogo, quello di verificare se la capacità dell'aeroporto individuata nella perizia fosse compatibile con le prospettive di crescita del traffico. L'esperto ha consegnato la propria relazione il 26 luglio 2000. Le sue conclusioni sono essenzialmente le seguenti:

- numerose misure ambientali predisposte dal decreto del 13 dicembre 1999 (riduzione della potenza dei motori al decollo, limitazioni all'utilizzo dell'inversione di spinta dei reattori, l'utilizzo delle piste in alternanza) attualmente non risultano osservate o lo sono soltanto in misura parziale,

- la riduzione della potenza dei motori al decollo, ammesso che abbia implicazioni sul piano della sicurezza, e il divieto di taluni apparecchi non ricompresi nel «capitolo 3» non hanno incidenza alcuna sulla capacità effettiva dell'aeroporto,
 - in assenza di vincoli dovuti alle misure ambientali, la capacità dell'aeroporto di Malpensa non supera, in tempi normali, 65 movimenti orari per un periodo di 3 ore. Durante il periodo estivo di punta l'aeroporto può raggiungere per un'ora un limite massimo di 70 movimenti orari per uno o due giorni,
 - la capacità fisica teorica massima dell'aeroporto di Linate è di 32 per il numero delle bande orarie all'ora e di 8 milioni per il numero di passeggeri all'anno, tenuto conto dello spazio disponibile nell'aerostazione. La capacità è attualmente limitata a 13 movimenti all'ora, in parte per ragioni attinenti ai vincoli imposti al centro di controllo del traffico della zona di Milano e in parte in ragione della limitata capacità dell'aerostazione,
 - grazie al ventaglio di scelte e al costo dell'utilizzo delle infrastrutture terrestri per l'accesso all'aeroporto di Malpensa, la localizzazione di quest'ultimo rispetto al centro di Milano non può considerarsi un handicap o una ragione per cui gli utenti debbano preferire l'aeroporto di Linate,
 - la capacità del centro di controllo del traffico aereo della zona di Milano dovrebbe passare da 83 a 90/95 movimenti orari nei prossimi 12 mesi.
- (35) In ossequio ai diritti della difesa⁽⁵⁾, il rapporto del consulente è stato trasmesso il giorno 27 luglio all'Italia. Copia del rapporto è stata trasmessa anche agli Stati membri che avevano sollecitato l'intervento della Commissione e ai vettori che avevano presentato denuncia.
- (36) Con lettera del 4 agosto 2000, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni sul rapporto dell'esperto. Queste osservazioni possono riassumersi nel modo seguente:
- nonostante le misure antirumore attuate a Malpensa, i ritardi registrati su questo aeroporto restano paragonabili a quelli constatati su altri aeroporti comunitari,
 - il volume attuale di traffico a Malpensa è compatibile con lo scenario di minimo impatto acustico illustrato al Consiglio dei ministri italiano il 25 febbraio 2000. Il modello di utilizzazione dell'aeroporto è in costante evoluzione allo scopo di garantire un equilibrio ottimale tra la capacità massima dell'aeroporto e il rispetto delle misure antirumore. Altri grandi aeroporti utilizzano, come a Malpensa, un modello di utilizzazione delle piste in alternanza. Né il divieto dei voli notturni, né la riduzione della potenza dei motori al decollo incide sulla capacità dell'aeroporto,
- per i prossimi quattro anni sono previsti a Malpensa lavori che consentiranno di utilizzare al meglio l'infrastruttura aeroportuale dello scalo, in particolare quelle dell'aerostazione e delle infrastrutture di volo.
- (37) Con lettera del 31 agosto 2000, le compagnie aeree Air France, Aer Lingus, British Airways, Finnair, Iberia, Lufthansa, Maersk Air, Olympic Airways, Sabena, Scandinavian Airlines System (SAS) e TAP Air Portugal hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni in merito al rapporto dell'esperto. Il 14 settembre 2000, anche la compagnia aerea Austrian Airlines ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni sul rapporto dell'esperto.

IX

- (38) Dopo un'analisi degli elementi precedenti e a seguito dei contatti tra la Commissione e le autorità italiane, queste ultime hanno informato la Commissione, con lettera del 4 dicembre 2000, della loro intenzione di dare istruzioni a ENAC di elevare la capacità sull'aeroporto di Linate a 18 movimenti orari, tenuto conto della incrementata capacità operativa del centro di controllo aereo della zona di Milano. Le nuove frequenze che saranno così attribuite potranno essere utilizzate anche per operazioni in «code sharing». Nella stessa lettera, le autorità italiane hanno anche comunicato che procederanno, nei prossimi giorni, all'adozione di un nuovo decreto relativo alla distribuzione del traffico aereo nel sistema aeroportuale di Milano. Questo nuovo decreto modificherà il decreto del 3 marzo 2000 nel modo seguente:

- tutte le capitali europee potranno essere collegate all'aeroporto di Linate con almeno una frequenza giornaliera andata-ritorno,
- gli aeroporti comunitari il cui volume di traffico annuale è stato superiore a 40 milioni di passeggeri nel 1999 potranno essere collegati all'aeroporto di Linate con almeno due frequenze giornaliere andata-ritorno,
- l'Italia procederà, prima della fine del 2001, ad una verifica del funzionamento delle norme di distribuzione del traffico all'interno del sistema aeroportuale milanese.

VALUTAZIONE GIURIDICA

X

- (39) In tema di ripartizione del traffico tra gli aeroporti di un unico sistema aeroportuale, la Commissione esercita i poteri conferitile dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, il quale recita:

«A richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione esamina l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 ed entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta decide, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, se lo Stato membro può continuare ad applicare il provvedimento ...».

⁽⁵⁾ Causa T-260/94, Air Inter/Commissione, Racc. 1997, pag. II-997, punto 63 della motivazione.

- (40) Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, le lettere inviate alla Commissione rispettivamente il 20 e il 26 aprile, il 9 e l'11 maggio e 12 luglio 2000 dalle autorità austriache, belghe, danesi, svedesi e tedesche devono considerarsi richieste di Stati membri. Conseguentemente, la Commissione è tenuta ad esaminarle e a decidere se l'Italia possa essere autorizzata a continuare ad applicare il decreto del 3 marzo 2000 che disciplina la ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale milanese.
- (41) Inoltre, indipendentemente dalle richieste presentate dai suddetti Stati membri, la Commissione ritiene necessario esercitare per gli stessi fini i poteri ad essa conferiti dalle predette disposizioni. Nell'ipotesi di un intervento di propria iniziativa, espressamente previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, l'indagine della Commissione non è in alcun modo circoscritta al semplice esame delle richieste dei vettori.
- (42) Poiché il regolamento (CEE) n. 2408/92 è stato incluso, a decorrere dal 1° luglio 1994 ⁽⁶⁾, nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE in forza della decisione n. 7/94 del Comitato misto del SEE ⁽⁷⁾, la presente decisione della Commissione deve contemplare tutti gli Stati membri dello Spazio economico europeo. La Norvegia del resto è intervenuta presso la Commissione.

XI

- (43) Il principio della libera prestazione dei servizi di trasporto aereo nella Comunità, sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92, in generale conferisce ai vettori aerei comunitari il diritto di scelta fra i diversi aeroporti di un sistema aeroportuale. Gli Stati membri possono tuttavia limitare la suddetta libertà di accesso in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 che così si esprime:

«Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di regolamentare, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo, la ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti ad uno stesso sistema aeroportuale.»

- (44) Come la Commissione ha già affermato nelle decisioni 98/710/CE, 95/259/CE e 94/290/CE ⁽⁸⁾, qualsiasi restrizione adottata in forza di tale norma deve essere compatibile con i principi di non discriminazione e con i principi generali che disciplinano la libera prestazione dei servizi.
- (45) In questo contesto, la Commissione ha già avuto occasione di precisare la portata dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92. Infatti essa ha sostenuto, nella sua decisione 95/259/CE, che:

⁽⁶⁾ GU C 208 del 28.7.1994, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 337 del 12.12.1998, pag. 42 (51-52), GU L 162 del 13.7.1995, pag. 25 (30-31) e GU L 127 del 19.5.1994, pag. 22 (28-31), rispettivamente.

«Consentendo agli Stati membri di ripartire il traffico tra gli aeroporti di un sistema aeroportuale, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 riconosce in linea generale la legittimità di una politica attiva di pianificazione aeroportuale conforme ai principi generali del diritto comunitario. Questa politica di pianificazione aeroportuale può tener conto di un gran numero di fattori diversi che sono considerati prioritari dalle autorità competenti. È evidente che le misure adottate per l'attuazione della politica di pianificazione aeroportuale possono anche variare da un sistema aeroportuale all'altro in funzione delle priorità stabilite e delle caratteristiche del sistema aeroportuale considerato. Per poter essere efficaci, queste misure di attuazione comporteranno necessariamente una limitazione più o meno grave dell'accesso ai singoli aeroporti appartenenti al sistema aeroportuale. Sarebbe in contraddizione con queste considerazioni limitare il campo di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, in modo da escludere aprioristicamente la possibilità di uno Stato membro di perseguire una specifica politica per un determinato sistema aeroportuale. Ad esempio, uno Stato membro può legittimamente promuovere lo sviluppo di un aeroporto di un sistema aeroportuale a scapito degli altri aeroporti che ne fanno parte. In tal caso, soltanto l'imposizione di restrizioni all'accesso agli altri aeroporti costituirebbe uno strumento ragionevole per perseguire tale obiettivo.»

- (46) Il divieto di discriminazione, cui fa espresso riferimento l'articolo 8, paragrafo 1, non solo vieta ogni forma di discriminazione in base alla nazionalità del vettore aereo (recependo in tal modo il principio sancito dall'articolo 6 del trattato), ma vieta altresì qualsiasi forma di discriminazione in base all'identità del vettore. Il Consiglio, nell'adottare il regolamento (CEE) n. 2408/92, ha ritenuto che, data la struttura del settore del trasporto aereo nella Comunità, l'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità del vettore non fosse sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento del mercato interno nel settore dell'aviazione civile e il rispetto del principio del libero accesso al mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento stesso, ed ha di conseguenza aggiunto il divieto di discriminazioni basate sull'identità dei vettori aerei al quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha fatto esplicito riferimento nella sentenza del 19 giugno 1997 (Air Inter SA/Commissione) ⁽⁹⁾.

XII

- (47) Di conseguenza, la Commissione, quando debba pronunciarsi sulla compatibilità delle norme di ripartizione di cui al decreto del 3 marzo 2000 con l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92, ha il dovere di valutare la conformità di tali norme con il principio di non-discriminazione.

⁽⁹⁾ Causa T-260/94 citata alla nota 5, punto 112 della motivazione.

- (48) La Commissione ritiene che i criteri fissati dall'articolo 4 del decreto del 3 marzo 2000, basati sui volumi di traffico, siano criteri obiettivi che non operano distinzioni tra i vettori in base alla loro nazionalità o identità, sia perché essi si applicano indistintamente a tutti i vettori comunitari, sia perché i collegamenti intracomunitari interessati sono aperti a tutti i vettori comunitari, senza restrizioni, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92. Le stesse considerazioni valgono per l'obbligo di utilizzare esclusivamente aeromobili a corridoio singolo per servire l'aeroporto di Linate e per l'eccezione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 4 a favore delle regioni di cui all'obiettivo 1.
- (49) Tuttavia, come la Commissione ha già precisato nelle decisioni 95/259/CE⁽¹⁰⁾ e 98/710/CE⁽¹¹⁾, il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 8, paragrafo 1, vieta anche qualsiasi misura che, pur senza fare esplicitamente o direttamente riferimento alla nazionalità o all'identità del vettore aereo, produca in pratica, anche se indirettamente, effetti discriminatori.
- (50) Al fine di determinare se i criteri stabiliti dal decreto del 3 marzo 2000 producano in pratica effetti discriminatori, occorre esaminare gli effetti che deriveranno dalla loro applicazione a decorrere dal 20 aprile 2000.
- (51) Nella decisione 98/710/CE⁽¹²⁾, la Commissione ha ritenuto che i criteri fissati dal decreto italiano del 5 luglio 1996 conferiscano di fatto un vantaggio concorrenziale ad Alitalia, la sola compagnia in grado di alimentare il proprio centro aeroportuale di Roma-Fiumicino dall'aeroporto di Linate grazie alle differenze nelle condizioni di accesso all'aeroporto di Linate e all'aeroporto di Malpensa. In quella sede, la Commissione ha ritenuto che il decreto controverso avrebbe prodotto effetti discriminatori fintantoché le infrastrutture di accesso all'aeroporto di Malpensa non fossero state di livello tale da superare la scarsa propensione degli utenti ad utilizzare questo aeroporto.
- (52) Nel caso in esame, la Commissione è del parere che le opere stradali e ferroviarie portate a compimento in questi ultimi anni permettano di ritenere che l'accesso all'aeroporto di Malpensa non costituisca più un handicap per l'utenza intenzionata a recarsi in questo aeroporto. Del resto, l'esperto designato dalla Commissione sottolinea gli scarsi collegamenti dell'aeroporto di Linate mediante le reti di trasporto pubblico e ritiene altresì che l'ubicazione dell'aeroporto di Malpensa rispetto al centro della città di Milano non possa considerarsi un motivo tale da indurre gli utenti a preferire l'aeroporto di Linate. Tenuto conto della valutazione che essa ha già dato della situazione dei due aeroporti nella decisione 98/710/CE, la Commissione non è in possesso di elementi nuovi che le consentano di affermare che le condizioni di accesso all'aeroporto di Linate offrirebbero un vantaggio rispetto a quelle proprie dell'aeroporto di Malpensa.
- (53) Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'applicazione dei criteri fissati dal decreto del 3 marzo 2000 non dovrebbe creare in pratica alcun effetto discriminatorio e che tali criteri siano compatibili con il principio di non discriminazione basata sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo sancito dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92.
- (54) Tuttavia, è opportuno proseguire l'analisi per verificare la proporzionalità della misura adottata dalle autorità italiane il 3 marzo 2000. A questo proposito, occorre — secondo una costante giurisprudenza — accertare che esse siano atte a garantire il conseguimento dello scopo che perseguono e che non eccedano quanto necessario a tal fine. In altre parole, occorre che lo stesso risultato non possa essere ottenuto mediante provvedimenti meno incisivi.
- (55) In primo luogo, quindi, è opportuno richiamare gli obiettivi perseguiti dalle norme di cui trattasi. Nell'emanare il decreto del 3 marzo 2000, le autorità italiane, dopo aver riconfermato «il valore di infrastruttura strategica del "Hub" di Malpensa», hanno inteso, per un verso, «assicurare il pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo del "Hub" di Milano Malpensa» e, per altro verso, «identificare l'aeroporto di Milano Linate quale infrastruttura per collegamenti "point to point"». Le autorità italiane hanno pertanto ritenuto necessario modificare le norme contenute nel decreto del 5 luglio 1996, il cui unico obiettivo consisteva nel garantire l'efficienza economica del centro aeroportuale di Malpensa nell'ambito del progetto Malpensa 2000.
- (56) Come sopra ricordato, la Commissione ha riconosciuto, nella sua decisione 95/259/CE, che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 conferma la legittimità di un'attiva politica di pianificazione delle strutture aeroportuali. Tale politica di pianificazione può tener conto di un gran numero di fattori diversi che risultano prioritari a giudizio delle competenti autorità. La trasformazione dell'aeroporto di Malpensa in un centro aeroportuale pienamente efficiente ed operativo⁽¹³⁾, nonché la promozione dell'aeroporto di Linate quale infrastruttura privilegiata per i collegamenti da punto a punto costituiscono indubbiamente obiettivi idonei a legittimare l'emanazione di norme sulla ripartizione del traffico. Occorre quindi esaminare se il perseguimento di questi due obiettivi sia compatibile con il rispetto del principio di proporzionalità.
- (57) A titolo di premessa, va sottolineato che delle norme che stabiliscono delle soglie di accesso basate su volumi di traffico possono rivelarsi necessarie per ridurre il livello di traffico a Linate e così realizzare l'obiettivo di promuovere Malpensa come centro aeroportuale economicamente sostenibile, consentendo al tempo stesso che Linate sia riconvertito in aeroporto specializzato nella gestione di collegamenti del tipo «point to point». Come sopra ricordato, la Commissione ha già riconosciuto, nella sua decisione 95/259/CE, la compatibilità di un simile approccio con il regolamento (CEE) n. 2408/92.

⁽¹⁰⁾ GU L 162 del 13.7.1995, pag. 25.

⁽¹¹⁾ GU L 337 del 12.12.1998, pag. 52 (considerando 30).

⁽¹²⁾ GU L 337 del 12.12.1998, pag. 55 (considerando 45).

⁽¹³⁾ Cfr. su questo punto la decisione 98/710/CE (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 57).

- (58) Con riferimento, in primo luogo, all'obiettivo di trasformare l'aeroporto di Malpensa in un centro aeroportuale pienamente efficiente e operativo, è il caso di esaminare se le misure previste dal decreto del 3 marzo 2000 non siano necessarie per realizzare tale obiettivo a causa delle limitazioni alle bande orarie disponibili imposte anche sull'aeroporto di Linate. Infatti, per la stagione estiva 2000 e invernale 2000/2001, la capacità massima di Linate è fissata a 20 movimenti all'ora e scende addirittura a 13 nelle ore di punta. Il numero di bande orarie utilizzate nell'aeroporto di Malpensa è oggi pari mediamente a 60 e potrebbe arrivare a 70 nelle ore di punta. La relazione tra il numero delle bande orarie utilizzate rispettivamente a Linate e a Malpensa, unitamente alla preferenza data a Malpensa in materia di bande orarie nelle ore di punta, potrebbero a prima vista essere sufficienti a favorire lo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa. Inoltre, se è vero che lo studio condotto dall'esperto indipendente nominato dalla Commissione indica che le limitazioni del numero di frequenze a Linate previste dal decreto del 3 marzo 2000 rischiano di provocare la saturazione dell'aeroporto di Malpensa, le autorità italiane, nella loro lettera del 4 dicembre 2000, hanno confermato che la capacità di Malpensa è fissata a 70 movimenti orari nell'attuale fase di sviluppo del centro aeroportuale.
- (59) Tuttavia, in seguito alle modifiche cui si riferiscono le autorità italiane nella loro lettera inviata alla Commissione il 4 dicembre 2000, le nuove norme previste modificano questa prima valutazione. Infatti, 18 bande saranno d'ora in avanti garantite ogni ora a Linate, ore di punta comprese. Ciò rende anche necessaria la fissazione di criteri di distribuzione del traffico, poiché l'aumento così consentito del traffico a Linate potrebbe mettere in pericolo lo sviluppo del centro aeroportuale di Malpensa se questo aumento non fosse inserito in un quadro di limitazioni di altro tipo.
- (60) Da quanto sopra consegue che le restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi imposta dalla misura in questione all'aeroporto di Linate rispondono all'obiettivo di assicurare il pieno sfruttamento delle potenzialità dello sviluppo del «hub» di Malpensa, nel momento in cui esse saranno state modificate nel modo indicato dalle autorità italiane nella loro lettera del 4 dicembre 2000.
- (61) In ogni caso, indipendentemente da questa constatazione, nulla osta alla volontà delle autorità italiane che l'aeroporto di Linate sia riservato principalmente a certe categorie di traffico, in particolare al traffico «point to point», e prevedano delle norme di distribuzione conseguenti.
- (62) Con riferimento, in secondo luogo, alla promozione dell'aeroporto di Linate come infrastruttura privilegiata per collegamenti «point to point», la Commissione riconosce che dei criteri di limitazione del numero di frequenze per collegamento sulla base di soglie di traffico, come quelli previsti dal decreto del 3 marzo 2000, possono essere necessari per raggiungere questo obiettivo.
- (63) Ad una prima valutazione, la Commissione ritiene che i criteri in discussione non siano, nella loro applicazione pratica, completamente adeguati a garantire il raggiungimento di questo obiettivo. Infatti, come sottolineato dai vettori, la soglia minima di traffico di 350 000 passeggeri prevista dall'articolo 4 del decreto del 3 marzo 2000 non autorizza il collegamento da e per Linate con aeroporti comunitari come quelli di Vienna e Copenaghen. Del resto, un aeroporto dell'importanza di Francoforte è collegato con una sola frequenza giornaliera per vettore all'aeroporto di Linate, mentre nessuna limitazione del numero di frequenze per vettore è prevista sui collegamenti aventi traffico superiore a 2,8 milioni di passeggeri.
- (64) Tuttavia, le modifiche cui si riferiscono le autorità italiane nella loro lettera del 4 dicembre 2000 rimuovono gli ostacoli precedenti e si rivelano proporzionate all'obiettivo di fare di Linate un aeroporto destinato al traffico «point to point», giacché l'aumento del numero di bande orarie disponibili favorirà il servizio verso destinazioni altre da Roma. Inoltre, le modifiche apportate si tradurranno nella possibilità che d'ora in avanti Vienna e Copenaghen siano collegate a Linate e che il numero di collegamenti giornalieri verso gli aeroporti comunitari il cui volume di traffico annuale è stato superiore a 40 milioni di passeggeri nel 1999 siano almeno due. Esse rendono altresì la misura in questione sensibilmente più idonea a raggiungere l'obiettivo di fare di Linate un aeroporto «point to point» al servizio delle destinazioni principali. Infine, il fatto che l'insieme delle norme di distribuzione del traffico sarebbe riesaminato entro la fine dell'anno 2001 permetterebbe di tener conto dell'evoluzione della situazione sia a Linate che a Malpensa, e soprattutto del futuro aumento della capacità operativa del centro di controllo del traffico aereo della zona di Milano. Ciò rende l'insieme della misura proporzionata a questa evoluzione.
- (65) In queste condizioni, la Commissione ritiene che le norme di distribuzione del traffico all'interno del sistema aeroportuale milanese, con le modifiche annunciate dalle autorità italiane nella loro lettera del 4 dicembre 2000, possono essere considerate proporzionate agli obiettivi perseguiti. La Commissione prende atto dell'impegno dell'Italia a riconsiderare la situazione entro la fine dell'anno 2001.

XIII

CONCLUSIONE

- (66) In conclusione, la Commissione ritiene che le norme sulla ripartizione del traffico contenute nel decreto del 3 marzo 2000, se sono modificate così come indicato nella lettera delle autorità italiane del 4 dicembre 2000, siano compatibili con le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92. È quindi opportuno decidere, in forza dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, che l'Italia può applicare le norme così modificate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia può applicare le norme sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano di cui al decreto del ministro italiano dei Trasporti e della Navigazione del 3 marzo 2000, a condizione che tali norme siano, entro i quindici giorni seguenti la notifica della presente decisione, modificate come indicato nella lettera indirizzata alla Commissione dalle autorità italiane il 4 dicembre 2000.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2001

che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in considerazione della situazione zoonosarica esistente in Sudafrica e nello Swaziland

[notificata con il numero C(2001) 379]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/164/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/283/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.
- (2) Le importazioni di carni fresche dal Sudafrica sono ammesse soltanto se provenienti da una parte del territorio di questo paese che è stata riconosciuta dalla Comunità europea ufficialmente indenne da afta epizootica.
- (3) Il 30 novembre 2000 un focolaio di afta epizootica è stato confermato nella provincia sudafricana di Mpumalanga, nella regione indenne.
- (4) Tale situazione potrebbe mettere seriamente in pericolo il patrimonio zootecnico comunitario a causa dell'importazione di prodotti di animali artiodattili.
- (5) Le competenti autorità sudafricane hanno fornito garanzie sufficienti quanto ai provvedimenti presi per limitare i movimenti di animali delle specie sensibili all'interno e fuori della zona infetta, in particolare designando intorno al focolaio della provincia di Mpumalanga una zona di controllo sottoposta a vaccinazione contro l'afta epizootica.
- (6) È pertanto necessario ridefinire il territorio sudafricano da cui sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità.
- (7) Il 30 novembre 2000 un focolaio di afta epizootica è stato confermato in animali della specie bovina originari

del Sudafrica presso un macello riconosciuto dalla CE nello Swaziland.

- (8) Conformemente alla direttiva 72/462/CEE, un paese terzo può continuare ad essere considerato indenne dall'afta epizootica da almeno due anni, anche se un numero limitato di focolai della malattia sono stati denunciati in una parte circoscritta del suo territorio, a condizione che detti focolai siano stati eradicati entro un periodo inferiore a tre mesi.
- (9) Le autorità competenti dello Swaziland hanno fornito sufficienti garanzie in merito alle misure adottate per debellare il focolaio di afta epizootica, sicché le restrizioni imposte al macello sono state tolte il 23 dicembre 2000.
- (10) Le importazioni nella CE di carni provenienti dallo Swaziland possono pertanto riprendere dal 1° marzo 2001. È tuttavia opportuno prevedere una nota in calce specifica nel certificato corrispondente che chiarisca tale provvedimento.
- (11) La decisione 1999/283/CE deve essere modificata conseguentemente.
- (12) La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 1999/283/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Nell'allegato III della decisione 1999/283/CE, il modello A del certificato sanitario è modificato fino al 1° dicembre 2001 con l'aggiunta della seguente nota in calce nel certificato stesso, alla fine del punto 1 dell'attestato di polizia sanitaria: «⁽⁵⁾ Per quanto riguarda lo Swaziland, nonostante il focolaio di afta epizootica confermato nel macello il 30 novembre 2000, tale paese può essere considerato indenne dall'afta epizootica da almeno 12 mesi dal 1° marzo 2001.»

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI AFRICANI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

Paese	Codice	Versione	Delimitazione del territorio
Botswana	BW	01/99	Tutto il paese
	BW-01	01/99	Zone di controllo veterinario 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18
Marocco	MA	01/99	Tutto il paese
Madagascar	MG	01/99	Tutto il paese
Namibia	NA	01/99	Tutto il paese
	NA-01	01/00	Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est
Swaziland	SZ	01/99	Tutto il paese
	SZ-01	01/99	Zona situata ad ovest della cosiddetta "linea rossa", recinzione che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine col Sudafrica ad ovest di Nkalashane
Sudafrica	ZA	01/99	Tutto il paese
	ZA-01	01/01	Repubblica sudafricana, ad eccezione: delle parti della zona di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria Northern and Eastern Transvaal, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera col Botswana ad est della longitudine di 28°; dei distretti di Camperdown, Pietermaritzburg, Lions River, New Hanover, Umvoti, Kranskop, Mapumulo, Ndwedwe, Lower Tugela, Inanda, Pinetown, Durban (compresa l'area metropolitana di Durban), Chatsworth, Umzali, Umbumbulu e Richmond nella provincia di KwaZulu-Natal; della provincia di Mpumalanga
Zimbabwe	ZW	01/99	Tutto il paese
	ZW-01	01/99	Regioni veterinarie delle provincie del Mashonaland West, Mashonaland East (compreso il distretto di Chikomba), Mashonaland Central, Manicaland (limitatamente al distretto di makoni), Midlands (limitatamente ai distretti di Gweru, Kwekwe, Shurugwi, Chirimanzu e Zvishavane), Masvingo (limitatamente ai distretti di Gutu e Masvingo), Matabeleland South (limitatamente ai distretti di Insiza, Bullimamangwe, Umzingwamange, Gwanda e West Nicholson) e Matabeleland North (limitatamente ai distretti di Bubi e Umgusa)»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2001

che modifica per quanto riguarda le proteine idrolizzate la decisione 2001/9/CE riguardante misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente talune misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali

[notificata con il numero C(2001) 462]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/165/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione di controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi ⁽⁵⁾ e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali ⁽⁶⁾, interdice la somministrazione di proteine animali trasformate a certi animali d'allevamento. Tale divieto non si applica a certe proteine animali trasformate secondo condizioni stabilite dalla decisione 2001/9/CE.

(2) I recenti sviluppi della situazione nella Comunità riguardo alla BSE hanno indotto taluni Stati membri ad adottare misure supplementari unilaterali di salvaguardia.

(3) Alla luce di questa situazione il Consiglio ha invitato il 4 dicembre 2000 la Commissione a chiedere al Comitato scientifico direttivo (CSD) di valutare le misure unilate-

rali temporanee di salvaguardia adottate da alcuni Stati membri e di avviare di conseguenza opportune azioni.

(4) Il 12 gennaio 2001 il Comitato scientifico direttivo (CSD) ha adottato un parere in merito ai quesiti presentati dai servizi CE a seguito di una richiesta del 4 dicembre 2000 da parte del Consiglio UE dei ministri dell'agricoltura, per quanto riguarda la sicurezza nei confronti della BSE di taluni tessuti e taluni prodotti di origine animale. Questo parere riguarda la sicurezza delle proteine idrolizzate derivate da materiale animale diverso dalle pelli. Per tener conto di questo parere scientifico nel quadro della decisione 2000/766/CE, è necessario definire requisiti per la produzione di proteine idrolizzate.

(5) Incertezze di interpretazione dell'articolo 2 della decisione 2001/9/CE hanno portato a difficoltà nell'attuazione delle sue disposizioni e pertanto è opportuno chiarire il disposto di detto articolo e modificare l'articolo 1 di conseguenza.

(6) Le misure contemplate in questa decisione sono conformi al parere del Comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/9/CE è modificata come segue:

1) Le parole «per gli animali» sono sostituite da «per animali d'allevamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2000/766/CE» ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 1.

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che gli alimenti per animali, compresi alimenti per animali da compagnia, destinati ad animali diversi da animali di allevamento, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2000/766/CE, contenenti proteine animali trasformate quali definite da detta decisione, non sono prodotti in impianti che preparano alimenti per animali d'allevamento.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.

Tuttavia, quando detti alimenti per animali vengono prodotti esclusivamente con proteine animali trasformate quali farina di pesce, fosfato dicalcico e proteine idrolizzate, essi possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per animali di allevamento diversi dai ruminanti, in conformità dell'allegato I, punto 6, dell'allegato II, punto 3 e dell'allegato III, punto 2.»

3) Il punto 1 dell'allegato III è sostituito dal seguente testo:

«1. Le proteine idrolizzate prodotte a partire da pesci, penne e pelli di animali:

- sono prodotte in stabilimenti di trasformazione che si occupano esclusivamente della produzione di proteine idrolizzate autorizzati a tal fine dall'autorità competente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE,
- dopo la trasformazione sono sottoposte a campionamento e risultano avere un peso molecolare inferiore a 10 000 Dalton.

Inoltre, le proteine idrolizzate prodotte a partire da pelli di animali

- sono prodotte da pelli di animali macellati in mattatoi e le cui carcasse sono state riconosciute atte al consumo umano a seguito dell'ispezione ante e post mortem,

— sono prodotte utilizzando un processo di produzione che comprende misure destinate a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli animali, con preparazione della materia prima mediante salatura in salamoia, calcificazione e un lavaggio intensivo, seguiti da esposizione del materiale ad un pH > 11 per > 3 ore a una temperatura > 80 °C seguita da un trattamento termico a una temperatura > 140 °C per 30 minuti a > 3,6 bar; oppure con un processo di produzione equivalente approvato in conformità della procedura dell'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.»

4) Nel titolo del certificato sanitario riportato all'allegato IV viene cancellata l'espressione «di pelli».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
